

**Università degli studi di Trento**

**Facoltà di Giurisprudenza**

**Dipartimento di Scienze Giuridiche**

# **Diritto all'antenna**

**Tesi di Laurea in Scienze Giuridiche**

laureando **Cosimo Antonio Martinucci**

Matricola n. 104721

**Relatore:**

**Prof. Fulvio ZUELLI**

**Anno Accademico 2004 - 2005**

**Parole chiave**  
**Tesi**  
**“Diritto all’antenna”**

**Antenna**

**Comunicazioni**

**Parabola**

**Radio**

**Radioamatore**

*Alle mie anime accanto:*

*Adriana e*

*Titti*

Quando, per professione, come Segretario Generale dell'Associazione Radioamatori Italiani, A.R.I., ho dovuto affrontare i problemi relativi alle difficoltà di ordine giuridico, legate all'installazione delle antenne degli associati, necessariamente ho dovuto approfondire l'argomento.

La mia preparazione tecnica nel settore delle radiocomunicazioni, non mi permetteva di rispondere adeguatamente alle problematiche di carattere giuridico poste dai Radioamatori.

Fu per me necessario fare una raccolta di sentenze sull'argomento e mi ripromisi di approfondire la conoscenza del diritto nei suoi diversi aspetti.

E' stato il mio "sogno nel cassetto" quello della laurea in Scienze giuridiche.

Quando mia moglie Adriana venne a mancare nel settembre del 2002, dopo qualche tempo di profondo sconforto, decisi di iscrivermi alla facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo di Trento.

Laurearsi a 68 anni compiuti non è stato facile, tra tanta gioventù dalla memoria più fresca e dalla vita ancora tutta da scoprire.

Io non posso permettermi di allungare i tempi ed ho accelerato come se fossi ... giovane.

Questa tesi è dedicata a mia moglie Adriana che, dopo quarant'anni felici, ora non c'è più, e che mi ha sempre spronato verso la laurea.

La dedico a Titti, la mia prima fidanzatina di 43 anni fa, che ho sposato l'anno scorso, riprendendo il filo interrotto dal tempo.

Ma dedico questa tesi anche a mio padre ed a mia madre, che sarebbero stati orgogliosi del traguardo raggiunto da uno dei loro figli.

Per mia figlia Chiara questa laurea dovrà essere un suggerimento da estendere alle mie due nipoti Myriam e Jamming.

Una particolare dedica va all'Avv. Federico La Pesa, che ora non c'è più, che mi fu amico e consigliere attento.

Non so chi disse che "Quando si smette di studiare, s'incomincia ad invecchiare".

Per me questo non succede e non succederà.

Metterò a profitto le mie conoscenze, perché la cultura è un prestito che noi riceviamo da chi ci precede nella vita, ma che dobbiamo restituire con gli interessi a chi ci viene dopo. Se questo non avviene, si commette un furto.



# Indice

Obiettivo della Tesi -----	7
<b>Capitolo 1</b> - Excursus storico-giuridico: da telegrafia su fili a quella senza fili--	11
1.A - Nasce la radio e l'antenna-----	12
1.B - Antenna – Cosa è – Definizione tecnica-----	13
<b>Capitolo 2</b> - Definizioni dell'antenna secondo il diritto vigente -----	15
2.A - La Comunità Europea definisce la “apparecchiatura radio” -----	16
<b>Capitolo 3</b> - Diritto pre-costituzionale: dal 1925 al 1940 -----	19
3.A - 1940: la legge fa nascere il diritto all'antenna...e il contenzioso ----	20
<b>Capitolo 4</b> - 1948: La Costituzione: diritto all'antenna ex art. 21 -----	25
4.A - Antenne secondo la destinazione-----	27
4.B - L'antenna nel diritto-----	28
<b>Capitolo 5</b> - Natura del diritto all'installazione di antenne-----	29
<b>Capitolo 6</b> - L'antenna nella giurisprudenza -----	33
<b>Capitolo 7</b> - Interpretazione delle norme e problemi relativi al diritto -----	35
7.A -Uso della cosa comune ex art. 1102 del Codice Civile -----	36
7.A. 1 - Interpretazione della norma -----	36
7.A.2 - Installazione anche in presenza di antenna centralizzata -----	39
7.A. 3 – Altra dottrina interpretativa sull'uso della cosa comune -----	40
7.B. - Compossesso e spoliazione-----	42
7.C. - Licenza edilizia per i supporti delle antenne -----	44
7.D. - Elettromagnetismo ed Elettrosmog -----	46
7.D. 1 - Campi elettromagnetici e timore di elettrosmog-----	46
7.D. 2 – L'elettrosmog -----	47
7.D. 3 – Getto di cose -----	48
7.D. 4 – La “cosa” e le onde radio-----	49
7.D. 5 – La molestia e la causa virtuale-----	50
7.D. 6 – Sentenze relative all'art. 647 C.P.-----	51
7.E. - Passaggio in proprietà aliena per installazione e manutenzione -----	54
7.F. - Installazione su lastrico solare di proprietà esclusiva -----	56
7.F. 1 – Servitù atipica coattiva?-----	58
7.G. - Vincolo paesaggistico e Belle arti-----	60
7.H. - Limitazioni di carattere militare ed aeronautico. -----	63
7.I. - Antenne per Radioamatori e problemi relativi-----	65
7.I. 1 – Chi sono i radioamatori secondo le definizioni delle leggi -----	65
7.I. 2 – Perché tanto contenzioso per le antenne dei radioamatori? -----	66
7.I. 3 - La giurisprudenza dopo la sentenza n. 202/76 della C. Cost. ----	68
<b>Capitolo 8</b> - Le antenne riceventi e trasmettenti per televisione -----	73
Conclusioni -----	75
Bibliografia e sentenze -----	79



## Obiettivo della Tesi

La tesi intende dimostrare come il diritto all'installazione dell'antenna scaturisca dal più ampio diritto della libertà d'espressione del proprio pensiero contenuto nell'articolo 21 nella nostra Costituzione.

La nascita della radio, come mezzo di diffusione di notizie e musica, nacque ufficialmente nel 1925, con le prime trasmissioni dell'U.R.I. (Unione Radiofonica Italiana), poi divenuta E.I.A.R. (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) e successivamente R.A.I. (Radio Audizioni Italiana), fino a diventare l'odierna RAI (Radiotelevisione Italiana).

Ma già prima del 1925 vi erano i primi apparecchi di ricezione delle radiodiffusioni, in particolare per le trasmissioni provenienti dall'Inghilterra e dalla Francia.

Sorsero allora i primi problemi per l'installazione degli "aerei" per la ricezione dei programmi. Gli "Aerei" (così venivano chiamate le prime antenne) erano costituiti da lunghi conduttori metallici, in genere in rame o in bronzo fosforoso.

La loro installazione sui tetti prevedeva l'uso di pali in legno e percorsi piuttosto lunghi, in modo che gli stessi aerei potessero captare il massimo dell'energia a radiofrequenza, in considerazione della bassa sensibilità dei ricevitori allora disponibili.

Era il tempo in cui erano ancora in uso le "Radio a galena", ossia ricevitori privi di qualsiasi elemento amplificatore, che utilizzavano un cristallo di "solfuro di piombo", detto anche "galena", per rendere ascoltabili in cuffia i segnali irradiati dalle stazioni trasmettenti radiofoniche.

Con Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2295, vennero emanate le norme per l'installazione degli aerei, vere e proprie norme tecniche per l'installazione, oltre che norme giuridiche cui bisognava adeguarsi. Ma non vi era nessuna legge che prevedesse il diritto all'installazione dell'aereo da parte dell'utente radiofonico, salvo un generico diritto all'uso di apparati destinati alle radioaudizioni contenuto nella Licenza rilasciata dal Ministero delle Poste e Telegrafi del tempo, dietro il pagamento di un canone che includeva l'abbonamento alla U.R.I.

Bisognerà attendere il 1940<sup>1</sup> per avere una norma specifica che prevedesse tale diritto:

*Art. 1 - I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartenenti agli stessi..... omissis.*

La norma si prestava (e si prestò!) a interpretazioni diverse e creò comunque contenzioso. L'art. 2 della stessa Legge citata faceva riferimento ad un principio già consolidato nel diritto italiano, ossia l'uso della "cosa comune" che sarà ampiamente codificato nel Codice Civile del 1942.

*Art. 2 - Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere seguite in conformità delle norme contenute nell'art. 8 dei R.D. 3 agosto 1928, n. 2295.  
Esse non debbono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà medesima.*

Analoghi problemi crearono anche le installazioni delle antenne dei radioamatori che avevano la doppia funzione di ricevere e trasmettere informazioni per mezzo di onde elettromagnetiche.

Il contenzioso volgeva sulla funzione "trasmittente" dell'antenna che non era, per "interpretazione letterale della norma", inclusa tra le funzioni previste dalla Legge 6 maggio 1940 (sola ricezione).

L'avvento delle trasmissioni televisive ha creato ulteriori problemi interpretativi, in quanto la legge precedente riguardava gli "aerei" destinati alla ricezione delle trasmissioni radiofoniche e non quelle... televisive. Ulteriore contenzioso ha portato a sentenze varie, che estendevano l'interpretazione a quelle antenne necessarie a soddisfare le esigenze degli utenti inquilini o proprietari di uno stabile.

Con questo lavoro s'intende dimostrare che le diverse interpretazioni, circa la possibilità fisica nell'installazione dell'antenna, sia essa per ricevere le radiodiffusioni circolari, sia per i programmi televisivi da trasmettitori terrestri o da satellite, sia per il servizio di radioamatore, non possano che essere per il riconoscimento e la

---

<sup>1</sup> Legge 6 maggio 1940 - Codice Postale e delle Telecomunicazioni - Gazzetta Ufficiale n. 138, del 14

conferma di questo diritto, sia pure con le limitazioni ragionevoli, peraltro già previste anche nel diritto privato (Uso della cosa comune - Installazioni in vicinanza di zone militari o aeroportuali).

Dopo un breve excursus storico sullo sviluppo della radio e della funzione necessaria ed indispensabile dell'antenna, si esamineranno i problemi che nascono, nel concreto, quando l'utente privato si appresta ad installare un'antenna sul tetto o lastrico solare o parte comune in un condominio.

L'attività che più ha creato problemi di contenzioso sono state quelle relative al servizio di radioamatore, servizio che verrà trattato in modo più esteso rispetto alle altre utenze e che ha comportato una ricerca minuziosa delle sentenze di ogni ordine e grado e di molti commenti ad esse relative.

Per inquadrare il momento storico nel quale sorge il "diritto all'antenna" verrà esaminata la storia e l'evoluzione anche della dottrina, oltre che della giurisprudenza, nel settore delle radiocomunicazioni private.

Nell'Allegato alla Tesi si accennerà, inoltre, alle controversie nate a seguito della difesa del paesaggio ed ai problemi dell'elettrosmog, con la raccolta di alcune leggi regionali sull'argomento.

Una raccolta di sentenze e massime saranno inoltre inserite nell'Allegato e costituiranno un'ampia raccolta di giurisprudenza di merito.



# Capitolo 1

## Excursus storico - giuridico

### Dalla telegrafia su fili a quella senza fili

Le problematiche di carattere legale sono nate certamente, anche se solo potenzialmente, con i primi esperimenti del giovane Guglielmo Marconi.

Fino al 1865, il servizio telegrafico internazionale (su fili) era stato regolato da più Convenzioni che prevedevano norme differenti tra loro. Questo portò alla necessità di unificare le diverse normative riguardanti i codici e le procedure del sistema telegrafico internazionale. Ci troviamo ancora nel periodo in cui la telegrafia era "su fili", ossia utilizzava linee su palificazione oppure cavi transatlantici.

Nel 1865, la Francia convocò una Conferenza tra i diversi stati d'Europa, tra i quali vi era l'Italia; ed in quell'occasione fu fondata (17 maggio 1865) la "Unione delle Amministrazioni Telegrafiche" (U.A.T.).

Furono fissate alcune procedure standard, da adottarsi tra i paesi membri, per lo scambio della corrispondenza telegrafica.

Tali procedure, anche se vincolavano solo gli stati firmatari, riuscirono ad influenzare le decisioni di altre Conferenze analoghe che si tennero, successivamente, a Vienna il 21 luglio 1868, a Roma il 14 luglio 1872 ed a San Pietroburgo, dal 10 al 22 luglio 1875.

Quest'ultima Conferenza riveste particolare importanza perché, oltre ai principi generali stabiliti per il servizio telegrafico, furono poste le basi anche della normativa del servizio telefonico che andava, nel frattempo, diffondendosi molto rapidamente.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Maggiori notizie storiche sono presenti nell'Allegato alla Tesi.

## **1.A - Nasce la radio e l'antenna**

Guglielmo Marconi, nel 1895, porta a termine un esperimento di radiocomunicazione oltre l'orizzonte ottico: tra la sua casa di Pontecchio e un posto situato oltre la collina dei Celestini, a circa 1.500 metri.

In seguito le antenne assumeranno diverse forme e dimensioni, rapportate alle frequenze utilizzate per trasmettere e ricevere. Lo stesso Marconi breveterà le antenne con curvatura parabolica, intuendo che le leggi dell'ottica sono le stesse di quelle delle onde radio, essendo la luce una parte dello spettro radio, leggi allora ancora parzialmente sconosciute.

Dopo numerosi esperimenti su terra ferma ed attraverso la Manica (interessanti i suoi esperimenti dall'Isola di Wight), il 12 dicembre 1901 compie il primo esperimento transatlantico di radiocomunicazioni, sia pure unilaterale: da Poldhu, in Cornovaglia, a Saint John di Terranova (Canada). L'esperimento riuscì, anche se alcuni (anche italiani) misero in dubbio il risultato.

Guglielmo Marconi aveva intuito che le onde radio avrebbero potuto superare la curvatura della terra, anche se allora non se ne conoscevano ancora i motivi, ossia la riflessione da parte degli strati ionizzati della ionosfera.

Il risultato dell'esperimento attraverso l'Atlantico provocò la reazione delle Imprese che gestivano i cavi transatlantici per le comunicazioni telegrafiche.

I capitali impegnati per la posa in opera dei cavi, rischiavano di non dare più frutti. Marconi fu diffidato a continuare gli esperimenti e fu costretto a continuare i suoi studi a bordo della Regia Nave Carlo Alberto tra il 1901 e il 1902, e a bordo del suo panfilo Elettra in seguito, fino alla sua morte nel 1937.

Si resero necessari accordi internazionali per stabilire norme standard per i servizi radio-telegrafici.<sup>3</sup> Nel frattempo nasceva in Italia la radiodiffusione circolare.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nell'Allegato alla Tesi vedi "Nascono le norme sulla radio-telegrafia.

<sup>4</sup> Nell'Allegato alla Tesi vedi "La radiodiffusione in Italia".

## **1.B - Antenna - Cosa è**

### **Definizione tecnica**

Le antenne sono dispositivi fisici che convertono un segnale elettrico in onde elettromagnetiche, irradiandole nello spazio circostante, nel caso di un'antenna trasmittente.

Nel caso di un'antenna ricevente, il campo elettromagnetico, che "investe" l'antenna, induce in essa una tensione elettrica che arriva alla parte ricevente di un apparato.

Pertanto, le antenne possono essere trasmettenti o riceventi, a seconda dell'uso cui sono destinate, oppure possono svolgere tutti e due le funzioni, anche contemporaneamente, come nel caso di un ponte radio-ripetitore.

Le antenne sono impiegate nei trasmettitori e nei ricevitori televisivi, radiofonici, nei cellulari, nei ponti radio, nei satelliti artificiali, nei radiocomandi, nelle apparecchiature per CB ed in quelle radioamatoriali.

Attraverso l'antenna si realizza uno scambio di informazioni, si esprime il proprio pensiero, si riceve il pensiero degli altri, si esercita un diritto contenuto nel primo comma dell'art. 21 della Costituzione.<sup>5</sup>

Appare evidente perciò che, anche se il trasmettitore ed il ricevitore hanno la potenzialità, e solo questa, di effettuare una comunicazione, la stessa non può essere, di fatto, realizzata e assicurata, se manca il mezzo trasmissivo del fenomeno radioelettrico: ossia l'antenna.

Il diritto di installare l'antenna o le antenne é insito nello stesso atto autorizzativo della Pubblica Amministrazione, la quale rilascia la licenza per l'impianto e l'esercizio di una "Stazione radioelettrica", sia essa un semplice ricevitore per l'ascolto della radiodiffusione, sia per la ricezione dei programmi televisivi, sia per le stazioni rice-trasmittenti private per uso civile o di radioamatore.

---

<sup>5</sup> Per il principio di funzionamento, tipo e la storia, vedere Allegato alla Tesi.



# Capitolo 2

## Definizioni dell'antenna secondo il diritto

La “Stazione Radioelettrica” è definita nell’art. 315 del Codice P.T.<sup>6</sup>

*"Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione in un determinato punto".*

Il recente Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259<sup>7</sup>, così definisce, all’articolo 1, la stazione radioelettrica:

*1. Ai fini del presente Codice si intende per:*

*omissis*

*c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa. omissis*

*nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione*

Appare subito evidente che accessorio necessario, indispensabile ed integrante, per poter effettuare tale servizio é, indubbiamente, l’antenna, senza la quale verrebbe vanificato il fine per cui l'autorizzazione viene rilasciata.

Si vuol sottolineare l’espressione contenuta nell’art. 315 citato:

*“... nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione.....”,*

<sup>6</sup> D.P.R. n. 156 del 29.03.1973, in G.U.

<sup>7</sup> D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259, in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 214 del 15-9-2003, Suppl. Ordinario n. 150

e l'espressione contenuta nell'art.1 del Decr. Legisl. citato:

“... ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione”

## **2.A - La CE definisce la "apparecchiatura radio" <sup>8</sup>**

*Art. 1. - Definizioni*

*1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:*

- a) “apparecchio”:* qualsiasi apparecchiatura che sia un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe; omissis
- c) “apparecchiatura radio”:* è un prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali;
- d) “onde radio”:* onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale; ...omissis

Va sottolineato il termine "un suo componente essenziale", che è appunto l'antenna, che entra nella definizione complessiva e comprensiva di "apparecchiatura radio".

Sempre nel citato decreto legislativo (in nota 7), all'art. 209, vengono riprese le norme precedenti riguardanti appunto le antenne come mezzo indispensabile per la fruizione del diritto alla comunicazione:

*Art. 209 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.*

*1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.*

---

<sup>8</sup> Direttiva CE 1999/5/CE - Nel 2001, l'Italia recepisce una direttiva della Comunità Europea, nella quale sono definiti gli "apparecchi" e l' "apparecchiatura radio". Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 269 - G. U. n. 156 del 7 luglio 2001 - Supplemento Ordinario n. 177  
“Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità”.

*2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.*

*omissis*

*4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.*

A tutt'oggi manca una normativa tecnica riguardante le installazioni, così come era nella previsione del 4° comma dell'art. 209 dianzi riportato.

Mentre appare giustificata l'emanazione di norme tecniche per quanto riguarda le installazioni ad uso pubblico e privato, non appare altrettanto necessario, né giustificabile l'emanazione di norme di installazione per quanto riguarda le antenne del Servizio di Radioamatore. Caratteristica peculiare di questo servizio è proprio la sperimentazione anche nel settore delle antenne, per cui la normativa tecnica può essere prevista solo ai fini della sicurezza delle persone e delle cose<sup>9</sup>.

Il Decreto legislativo citato riprende e riconferma alcuni principi già contenuti nelle norme precedenti:

*Art. 91 - Limitazioni legali della proprietà*

*1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.*

*2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.*

*3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.*

---

<sup>9</sup> L'A.R.I., l'Associazione Radioamatori Italiani, copre, con polizza cumulativa, tutti i danni arrecati a terzi dalle antenne dei propri associati, con un massimale pari a lire un miliardo del vecchio conio.

*4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.*

*5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.*

*6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.*

Taluni giudici di merito hanno esteso, analogicamente, la norma alla installazione di antenne destinate ad irradiare programmi radiofonici o televisivi<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Trib. Roma 13.10.80, RGE, 1982, I, 245; Pret. Roma 20.06.79, FI, 1980, I, 534.  
Vedi anche Cap. 14 della Tesi.

# Capitolo 3

## Diritto pre-costituzionale

Con l'inizio delle trasmissioni radiofoniche avvenute nel 1925, la Pubblica amministrazione rilasciava delle licenze che, in teoria, presupponevano l'autorizzazione all'installazione di un'antenna adatta a captare le deboli emissioni di allora.

In effetti, queste licenze-abbonamenti alle radioaudizioni non prevedevano espressamente il diritto dell'utente ad installare l'antenna sul tetto comune, senza il preventivo consenso del proprietario dello stabile o del condominio.

Tale consenso veniva molte volte negato per i più disparati motivi e nulla poteva pretendere l'utente o l'inquilino, per l'impossibilità oggettiva dovuta alla mancanza di una norma che riconoscesse tale diritto.

Il legislatore, intervenne con un'apposita norma<sup>11</sup> e regolamentò l'uso degli aerei, ma solo dal punto di vista tecnico, ribadendo che l'installazione delle antenne (rectius "dell'aereo", perché solo uno poteva essere installato), sottostava alle regole del diritto comune. Infatti, l'articolo 78 del R.D. citato così disponeva:

*omissis*

▪ “ m) Non può essere collocato che un solo aereo esterno per ogni licenza di abbonamento.

▪ n) Per l'impianto degli aerei l'utente dovrà ottenere il consenso del proprietario dello stabile o dei condomini.”

Nella foto: un raro documento di ricevuta di abbonamento alle radioaudizioni del 1930 (E.I.A.R.)



<sup>11</sup> Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2295 - Nell'Allegato alla Tesi vi è l'intero R.D.

### **3.A -1940: la legge fa nascere il diritto all'antenna** ***... ma anche il contenzioso nei condomini***

Il condominio negli edifici non è soltanto la somma di proprietà esclusive.

E' piuttosto una realtà sempre nuova, non solo per quanto riguarda la gestione delle cose comuni, ma anche per l'incidenza delle necessità comuni sui diritti di proprietà dei singoli condòmini stessi.

Consideriamo in particolar modo le antenne televisive e le antenne dei radioamatori.

D'altro canto, la televisione che, in sostanza, costituisce una nuova applicazione delle trasmissioni a distanza mediante onde elettro-magnetiche, inizialmente limitate a semplici segnali, quale il telegrafo senza fili, per espandersi poi alle radioaudizioni e, quindi, ampliate alle percezioni visive della televisione, necessita appunto di un'antenna.

Non vi è dubbio che la televisione fu innovazione tecnologica di importanza incalcolabile, che fa ricevere programmi via etere notevolmente diversificati, sia nazionali che esteri. Un'innovazione tecnologica che richiamò ben presto disposizioni legislative in materia: l'etere, come mezzo trasmissivo di segnali intelligenti ed intelligibili, *a priori*, stava diventando un bene pubblico, la cui utilizzazione avrebbe dovuto essere disciplinata dallo Stato.

Fu così che, nel 1940<sup>12</sup>, furono emanate precise disposizioni, tuttora valide, che disciplinavano la messa in opera degli apparecchi radiofonici.

Legge estesa nel 1954, su parere espresso del Ministero delle poste e telecomunicazioni, agli "aerei televisivi", cioè ai dispositivi di base per ricevere segnali elettrici convertiti in immagini e suoni nell'apparecchio televisivo.

Non solo, ma nel 1973<sup>13</sup>, nel nuovo Codice Postale e delle comunicazioni furono inserite nuove disposizioni in merito all'argomento, anche se queste, nella sostanza, rimanevano immutate rispetto alle disposizioni precedenti inserite nel vecchio Codice postale delle comunicazioni.

---

<sup>12</sup> L. 554 del 6 maggio, seguita dal decreto legislativo luogotenenziale del 5 maggio 1946, n. 382

<sup>13</sup> D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973, n. 113

Un insieme di norme importanti dalle quali, se analizzate con attenzione, balza evidente che il proposito del legislatore non è solo l'intento di permettere l'installazione delle antenne destinate alla televisione, quale importante mezzo di comunicazione per i singoli utenti, ma di favorire in particolare i radioamatori, categoria sempre di maggiore interesse per la pubblica utilità.

Ed è altrettanto evidente che, mirando a questo obiettivo, il legislatore non si sia troppo soffermato a valutare la possibile problematica che, con le installazioni delle antenne dei radioamatori, si veniva a creare negli stabili in condominio.

Una possibile involontaria trascuratezza del problema ma, una volta emanata la legge che dispone la facoltà di installazione sul tetto dello stabile di antenne singole e antenne centralizzate, le antenne dei radioamatori e quelle paraboliche, diventano irrilevanti le proteste dei condòmini finalizzate ad impedire dette installazioni.

Unica pregiudiziale: l'installazione deve essere realizzata, non solo a regola d'arte, rispettando le norme contenute nella legge stessa, ma anche rispettando le norme del secondo comma dell'art. 1102 c.c.<sup>14</sup>

L'installazione deve essere eseguita in modo da non limitare in maniera rilevante l'uso della proprietà comune, secondo la propria destinazione, da non arrecare danno alla stessa e non impedire ad altri partecipanti di fare uguale installazione, quando ne ravvisino l'opportunità.

Nel rispetto di queste norme, non solo l'installazione sarà lecita, ma vanificherà *a priori* ogni polemica.

E, a conferma, va valutato, prima di ogni altra norma, l'art. 1 e 2 della legge n. 554 del 6 maggio 1940 che, in merito, ci pone di fronte ad una parola definitiva:

*1 - "I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto dagli artt. 2 e 3".*

*2 - "Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3 agosto 1928 n. 2295.*

---

<sup>14</sup> Uso della cosa comune

*Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi".*

Se il primo comma dell'art. 2 attiene a prescrizioni puramente tecniche, il secondo puntualizza il principio dell'obbligo del rispetto della proprietà di ogni partecipante.

E se sembra indubbia la chiarezza delle norme trascritte, ciò nonostante è opportuno completare la panoramica essenziale della legge 554/1940 estesa, come già detto, nel 1954, anche agli impianti televisivi, riportando anche l'art. 11.

*"Le contestazioni derivanti dalla installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e primo comma dell'art. 2 sono decise su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.*

*Alla autorità giudiziaria spetta decidere in merito alle controversie relative alla applicazione del secondo comma e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa".*

Una legge del 1940 può sembrare lontana e distante dal nostro tempo.

Forse, ma non nel campo al quale la legge di cui parliamo si circoscrive.

Tanto è vero che i contenuti delle disposizioni inserite nel Codice postale e delle telecomunicazioni<sup>15</sup> e quelle contenute nel Decreto legislativo del 2003<sup>16</sup> non sono dissimili nella sostanza.

L'art. 397 (DPR 156/73) recita:

*"I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso".*

*"Le antenne non devono impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi".*

---

<sup>15</sup> D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973,

<sup>16</sup> D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259

E l'art. 209 (D.Lgs. 259/2003) recita:

*Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.*

*1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.*

*2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.*  
omissis

Non vi è dubbio: il condòmino che abbia l'esigenza di collocare un'antenna TV per proprio uso su una parte dello stabile dove abita, impone, di fatto, il peso della presenza dell'aereo.

E può imporlo anche se la collocazione avvenga nell'ambito di una proprietà esclusiva non propria, anche se, in pratica, una tale installazione può essere origine di fastidi non indifferenti, se non di controversie vere e, qualora il proprietario del fondo in cui è stata installata l'antenna chieda, com'è suo diritto, a norma dell'art. 237 del T.U. 1973, di spostare l'aereo in occasione dei lavori da compiere.

Ci si chiede se, nel caso in cui si tratti di un'installazione forzata di un aereo non accettato di buon grado dal proprietario del fondo in cui l'aereo è stato installato, non si venga ad instaurare una vera e propria servitù.

**Si viene a creare una servitù, anche se atipica?**

**E' una servitù coattiva?**

Se una persona o un gruppo di persone può, per una determinata necessità, per la quale la legge accorda particolare protezione, imporre un peso o una limitazione alla proprietà del vicino, anche contro la volontà di quest'ultimo, si configura una servitù coattiva?

Sembra abbastanza chiaro nel caso di proprietà comune, come un lastrico solare, ma nel caso in cui il lastrico solare sia di esclusiva proprietà di un singolo condòmino, si ha lo stesso diritto?

Per il lastrico solare, di esclusiva proprietà di un condomino, non può invocarsi il 1102, anche se, di proprietà assoluta, in effetti, non si può parlare.

Nel caso, infatti, di manutenzione del lastrico solare di esclusiva proprietà, anche gli altri condomini partecipano alla spesa, seppur in modo ridotto, rispetto all'ipotesi di lastrico solare comune.<sup>17</sup>

In casi particolari, laddove il proprietario esclusivo del lastrico solare utilizzi lo stesso come solarium privato o come giardino pensile, sorge il problema della limitazione di un diritto parimenti garantito dalla Costituzione riguardante l'uso del proprio patrimonio. Le leggi ordinarie non possono comprimere questi diritti della persona.

Solo con il pari diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione<sup>18</sup> si può giustificare la limitazione, seppur con molta circospezione.

Infatti la giurisprudenza darà risposta positiva al diritto anche su proprietà esclusiva del lastrico solare.

Nel 1960 la Cassazione così si esprimeva<sup>19</sup>:

*"...la terrazza di esclusiva proprietà di un solo condòmino, che però assolve anche alla funzione di copertura dell'edificio, con lo strato d'aria che la sovrasta, anche se in diversa misura rispetto al proprietario esclusivo, è di pertinenza di tutto il condominio."*

---

<sup>17</sup> C.C. art. 1118, 2° c. - art. 1126

<sup>18</sup> "Art. 21.- Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". omissis

<sup>19</sup> Cassazione Civile, Sezioni Unite, 4 maggio 1960 - Sentenza n. 1005 - Causa Torre / Faiella - Conferma Sentenza del Trib. Salerno, 31 marzo 1958.

# Capitolo 4

## 1948: La Costituzione Diritto all'antenna ex art. 21

La Costituzione italiana del 1948 introduce, tra le libertà primarie dell'individuo, quella della libertà di espressione del proprio pensiero con qualsiasi mezzo.

Si tratterà solo del primo comma dell'art. 21 della nostra Costituzione, laddove, per manifestazione libera del proprio pensiero è limitato a quello espresso con il mezzo della Radiofrequenza (onda radio), la cui struttura, indispensabile all'esercizio, è proprio "l'antenna", come mezzo trasduttivo di correnti ad alta frequenza in onde elettromagnetiche che si irradiano nello spazio.

I problemi che sorgono, proprio per l'installazione delle antenne, per ogni destinazione ed uso, sono notevoli.

Attraverso le antenne si concretizza, quindi, un diritto previsto nella nostra carta costituzionale e, precisamente, quello contenuto nel primo comma dell'articolo 21 che recita testualmente:

*"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione....." omissis*

In questo primo comma dell'art. 21 della nostra Costituzione, si evidenziano alcuni concetti interessanti, che è opportuno analizzare:

- **“Tutti”**: la libertà prevista non è limitata ai soli cittadini italiani, ma a tutti coloro che risiedono, a qualsiasi titolo, sul territorio dello stato.

Altri articoli della Costituzione limitano alcuni dei diritti ai soli cittadini italiani;

- **“hanno diritto”**: la Costituzione riconosce il diritto come soggettivo, insito nella persona e non come “concessione” dello stato. Diritto insopprimibile, limitato solo da altri diritti di rango superiore o equivalente presenti nella stessa Costituzione;

- **“a manifestare liberamente il proprio pensiero”**: la libertà di manifestazione del proprio pensiero è affermata in modo assoluto;
- **“con la parola”**: la libertà di espressione è garantita, anche se i Codici possono limitare o sanzionare questa libertà in casi particolari (stato di detenzione, arresti domiciliari, ecc). Ciò significa che nessuno può essere perseguito e condannato per le proprie opinioni, salvo che queste non violino i diritti parimenti tutelati dalla Costituzione (diritto all'onore, ingiurie, calunnie, ecc.);
- **“lo scritto”**: la stampa è libera, anche se sono previste particolari modalità per l'esercizio di questa libertà, come contenuto nei commi successivi dell'art. 21;
- **“e ogni altro mezzo di diffusione”**: al momento della stesura del testo della Costituzione, gli altri mezzi di comunicazione erano solo la radio ed il telefono. Televisione, fax, telescriventi, internet, satelliti sarebbero venuti dopo.

Pertanto, la dizione *“ed ogni altro mezzo di comunicazione”* lasciava aperta ogni possibile evoluzione dei mezzi comunicativi.

Nell'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, viene espressamente ribadito il concetto di libertà di espressione, già contenuto nell'art. 21 della Costituzione:

*Art. 3 - Principi generali*

*1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.*

#### **4.A - Antenne secondo la destinazione**

Nell'analisi del diritto all'installazione delle antenne, bisogna distinguere sei settori che portano a normative (e problemi), solo apparentemente, diverse:

- 1) Antenne per la ricezione di stazioni di radiodiffusione circolare;
- 2) Antenne per la Modulazione di Frequenza, e la Televisione: si ripropose la necessità di installare le antenne direttive sui tetti o lastrici solari comuni.

L'anomalia consisteva nel fatto che, mentre il R.D. del 1928 parlava di antenne costituite da conduttori metallici ("aerei" o antenne filari), per la ricezione delle emissioni a modulazione di frequenza e per la Televisione, si dovevano adoperare antenne direttive, la cui forma non assomigliava affatto alle antenne filari del R.D. del 1928.

Molte contestazioni legali portarono il legislatore a chiarire che il genus era il medesimo, al di là della forma. Il diritto all'installazione, espressamente previsto dalla legge 6 maggio 1940, era da estendersi, per analogia, anche alle antenne direttive per la ricezione dei programmi a modulazione di frequenza e televisivi.

- 3) Ricezione di programmi televisivi provenienti da satelliti.

Diverso impatto si è avuto con le antenne paraboliche destinate alla ricezione dei programmi televisivi provenienti da satelliti in orbita geostazionaria.

Inizialmente il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni aveva emanato un decreto che imponeva all'utente la necessità di un'autorizzazione e di un canone. Successivamente fu abolito il canone, ma rimase una semplice comunicazione da farsi agli organi del Ministero.

Attualmente le antenne paraboliche non hanno alcuna limitazione di tipo procedurale per la loro installazione. La stessa Commissione della UE ha chiarito il diritto all'antenna satellitare nel 2001<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> COM 2001 - 351 del 27 giugno 2001 - Vedere anche "La comunicazione integrale" nell'Allegato alla Tesi

- 4) Antenne per la ricezione e la trasmissione di segnali ad opera di radioamatori regolarmente autorizzati;
- 5) Antenne per la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi;
- 6) Antenne per la telefonia cellulare.

#### **4.B - L'antenna nel Diritto**

Cronologicamente sono riportate le norme che sanciscono il diritto all'installazione dell'antenna. La fonte per eccellenza è la Costituzione.

- ❖ Regio Decreto 3 agosto 1928, n.2295, artt. 78, 79 part. 3; (solo norme tecniche);
- ❖ Legge 6.5.1940, n. 554, artt. 1, 2, 3, 11;
- ❖ R.D. 29.2.1936, n. 645, art. 179;
- ❖ R. D. 11.12.1941, n. 1555;
- ❖ Decreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946, n. 382, artt. 1 e 2, ultimo comma;
- ❖ Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947, art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
- ❖ Decreto Presidente della Repubblica n. 156 del 29.03.1973, art. 231-232-233 e 315-397, (ed altri articoli dello stesso Codice P.T.). G.U. 3/5/1973 n. 113;
- ❖ Decreto Ministero delle Comunicazioni dell'11 febbraio 2003.
- ❖ DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche". Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 214 del 15-9-2003, (Suppl. Ordinario n. 150).
- ❖ <sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> I testi integrali degli articoli interessati sono nell'Allegato alla Tesi

# Capitolo 5

## Natura del Diritto all'installazione di antenne

Michele Annunziata, in un convegno sul diritto all'antenna<sup>22</sup>, così osservava in merito al diritto alla installazione degli impianti di ricezione e diffusione sia dei privati, che dei radioamatori (specialmente in edifici comuni o condominiali):

“Quando gli impianti di antenna vengono installati in edificio in condominio (esempio, sul lastrico solare), per le trasmissioni via etere, ai problemi accennati si aggiungono altri: in particolare, se il titolare dell'impianto ha il diritto all'installazione.

La questione si è presentata per le antenne di ricezione (c.d. aerei esterni) ed in proposito, sulla scorta della disciplina legislativa,<sup>23</sup> in giurisprudenza si sono delineati i seguenti orientamenti:

- ❖ il diritto (che prescinde dalla qualità di condomino e spetta per il solo fatto di abitare nell'edificio) è equiparabile a una servitù coattiva<sup>24</sup>;
- ❖ b) lo stesso diritto (che il titolare può esercitare anche contro la volontà del proprietario) non ha natura reale, ma è un diritto personale<sup>25</sup>;
- ❖ c) al diritto è negata infine la natura di diritto personale (per il difetto della valutabilità economica della prestazione). La Cassazione<sup>26</sup> ritiene che “il diritto all'installazione” è una facoltà compresa nell'amplissimo diritto primario alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Diritto che spetta al soggetto (con il rispetto dei diritti altrui), sia come parte attiva alla manifestazione (c.d. diritto alla diffusione), sia come destinatario della manifestazione del pensiero altrui (c.d. diritto all'informazione).”

---

<sup>22</sup> Michele Annunziata: relazione tenuta in occasione del IV° Convegno di studi, promosso dalla Pretura di Viareggio e dall'Università di Pisa, sul tema "A chi l'etere?" e pubblicato su "Il Foro Amministrativo", Anno LX- N. 12/1984, Pagg. 2540, 2541, 2542.

<sup>23</sup> art. 1, L. 6 maggio 1940 n. 554 e art. 232, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

<sup>24</sup> Cass. sez. un., 4 maggio 1960 n. 1005

<sup>25</sup> Cass. 8 luglio 1971 n. 2160

<sup>26</sup> Cass. 16 dicembre 1983 n. 7418

La recente interpretazione ha permesso alla Corte di estendere al radioamatore (purché munito della prescritta autorizzazione amministrativa) il diritto di installare antenne rice-trasmittenti ed aerei esterni sul lastrico solare condominiale o di proprietà esclusiva di altro soggetto. Diritto che in dottrina non aveva unanime riconoscimento.

Si riporta ancora la sentenza del 1960, con la quale la Cassazione così si esprimeva nelle motivazioni<sup>27</sup>:

*"...la terrazza di esclusiva proprietà di un condominio che però assolva, come nella specie, anche alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, sia di pertinenza, con lo strato d'aria che la sovrasta e, sia pure in diversa misura rispetto al proprietario esclusivo, del condominio."*

#### **Antenne trasmittenti dei Radioamatori: Si.**

##### **E le antenne delle stazioni di radiodiffusione privata?**

Si è ritenuto che, anche in materia caratterizzata da limitazione alla proprietà connessa all'installazione di aerei esterni, i pesi che possono gravare sulla proprietà sono soltanto quelli previsti dalla legge (principio della tipicità delle limitazioni).

L'ostacolo al riconoscimento del diritto agli impianti di trasmissione - è stato osservato - è rappresentato dalla circostanza che le norme vigenti<sup>28</sup> limitano le facoltà inerenti allo stesso diritto ai casi in cui si installano gli aerei esterni per la ricezione: il diritto del radioamatore è, invece, ricetrasmittente (è diritto all'informazione, ma anche alla diffusione del pensiero).

E sempre Michele Annunziata, (in nota citata): "In termini di servitù (o limitazione) alla proprietà o comproprietà, il diritto a irradiare trasmissioni via etere, anche se riconosciuto in qualche occasione con interpretazione analogica<sup>29</sup>, è stato perciò contestato in dottrina, per l'impossibilità di allargare la sfera delle limitazioni al diritto di proprietà.

In termini, invece, di facoltà contenuta nel diritto riconosciuto dall'art. 21 cost., il diritto (del radioamatore) ha potuto superare il divieto dell'interpretazione

---

<sup>27</sup> Cassazione Civile, Sezioni Unite, 4 maggio 1960 - Sentenza n. 1005 - Torre / Faiella - Conferma Sentenza del Trib. Salerno, 31 marzo 1958.

<sup>28</sup> Art. 1, L. n. 554 e Art. 232 del D.P.R. n.156

analogica<sup>30</sup>: infatti, dopo aver costruito il diritto all'installazione degli strumenti tecnici (aerei)- per conseguire, attraverso la captazione delle onde, la ricezione dei servizi radiotelevisivi- come "dovere legale speciale" ne estende la titolarità agli strumenti di trasmissione, in base al procedimento analogico.

A questo punto è lecito chiedersi se lo stesso ragionamento può essere seguito nel caso in cui gli strumenti necessari per trasmettere (tralicci, antenne ecc.) servano, non già per mera diffusione del pensiero, (come per il radioamatore), ma bensì per fini speculativi (esempio, trasmittente televisiva che fa anche della propaganda commerciale, a pagamento) (c.d. impresa di diffusione).

Il dubbio sorge per il fatto che il diritto d'installare gli aerei esterni è stato limitato a chi abita nell'edificio e non a chi esercita azienda commerciale.<sup>31</sup>

Ma la giurisprudenza più recente ha dimostrato di includere negli aventi diritto anche i titolari delle antenne radio-televisive private, destinate alla trasmissione anche di notizie pubblicitarie a pagamento<sup>32</sup>."

---

<sup>29</sup> Pretura Roma 20 giugno 1979, in Giur. it. 1981, I, 2, 212

<sup>30</sup> Cass. n. 7418 del 1983

<sup>31</sup> Trib. Lecce 15 luglio 1957

<sup>32</sup> Trib. Roma 27 ottobre 1980 - In Foro it., 1981, I, 3007.



# Capitolo 6

## L'antenna nella giurisprudenza

Sembrerebbe che le norme positive contenute nelle varie leggi, decreti e lo stesso enunciato dell'art. 21 della Costituzione potessero rendere chiaro ed inequivocabile il diritto del privato all'installazione dell'antenna. Così non è, come dimostrano le varie controversie nate per la pratica e concreta attuazione del diritto "solo teorico".

Il diritto all'antenna per la radio-telediffusione dei privati cittadini nasce con una sentenza della Corte Costituzionale del 1960. In essa la Corte apriva alla possibilità del diritto all'antenna per trasmissioni televisive, almeno in sede locale.

Tale concetto interpretativo della Corte trovò la conferma in una successiva sentenza del 1976.

Lo stato, già con il telefono e poi con la radio, aveva dichiarato il monopolio sin dal loro primo diffondersi in Italia.

Con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il Ministro Gioia dichiarò il monopolio di Stato anche per le trasmissioni televisive, adducendo la non disponibilità tecnica dei canali a radiofrequenza destinati alle trasmissioni televisive.

Nel frattempo, infatti, erano sorte alcune iniziative da parte di privati (TeleBiella e TelePiombino) che trasmettevano programmi televisivi, sia via etere e sia via cavo.

I problemi giuridici che sorsero portarono la questione presso la Corte Costituzionale. La Corte, con sentenza interpretativa, dichiarò che il monopolio era legittimo per le trasmissioni televisive su scala nazionale, mentre per quelle a livello locale, il monopolio non poteva sussistere, perché mancava il presupposto tecnico vantato invece dallo stato stesso: la non disponibilità di canali trasmissivi sufficienti.

### ***Sentenza n. 202/1976***

*Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale*

*Presidente ROSSI - Relatore DE MARCO - Udienza Pubblica del 03/06/1976 -*

*Decisione del 15/07/1976 - Deposito del 28/07/1976 Pubblicazione in G. U.*

**Titolo:** sent. 202/76 b. radiotelevisione - monopolio statale su scala nazionale: libertà di installazione e di esercizio, previa autorizzazione, per trasmissioni via etere su scala locale.

legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, 2 e 45 - Illegittimità costituzionale parziale art. 14: prevede l'esaurimento, da parte della società concessionaria, delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate, in sede internazionale, all'Italia - Illegittimità costituzionale conseguenziale.

**Testo**

La sussistenza per le radioteletrasmissioni locali via etere di una disponibilità di canali sufficienti a consentire la libertà d'iniziativa privata senza pericolo di monopoli od oligopoli, fa venire meno l'unico motivo che, per tali trasmissioni, possa giustificare quella grave compressione del fondamentale principio di libertà sancito dall'art. 21 della Costituzione, che anche un monopolio di Stato necessariamente comporta, tanto più che non vi è alcun ragionevole motivo perché siano consentite le radioteletrasmissioni private via cavo su base locale e non anche quelle via etere. Ciò non comporta che debba escludersi la legittimità costituzionale delle norme che riservano allo Stato le trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale, giacché la diffusione sonora e televisiva su scala nazionale, rappresenta un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale. Né esclude che il legislatore possa subordinare ad apposita licenza che stabilisca le modalità d'esercizio concreto delle radioteletrasmissioni private via etere. - S. nn. 59/1960, 225/1974.

**Parametri costituzionali:** Costituzione art. 3 e 21

**Riferimenti normativi:** legge 14/04/1975 n. 103 art. 1 - legge 14/04/1975 n. 103 art. 2 - legge 14/04/1975 n. 103 art. 45

# Capitolo 7

## Interpretazioni delle norme e problemi relativi al diritto

I problemi, nonostante le leggi (e la Costituzione), sono molteplici e riguardano i diversi aspetti dell'installazione. Principalmente, in subjecta materia, sono intervenute Dottrina e Giurisprudenza per chiarire, interpretare e definire tutti i diversi aspetti del godimento di questo diritto,

La giurisprudenza in particolar modo ha dovuto dare risposte a:

- ❖ quali, quanto grandi, dove, come, creano disturbi?,
- ❖ provocano danni alla salute?,
- ❖ chi paga i danni del tetto?,
- ❖ e nel caso di lastrico solare in esclusiva proprietà?,
- ❖ serve l'autorizzazione edilizia?,
- ❖ è una servitù coattiva?, etc:

Si analizzeranno i diversi aspetti, attraverso la giurisprudenza a tutti i livelli di giudizio, rimandando all'Allegato alla Tesi le sentenze complete in fatto e in diritto, con le motivazioni relative alla sentenza finale.

Il contenzioso è sorto per molteplici motivi, ma sostanzialmente vertono su alcuni punti controversi:

- 1) Uso della cosa comune ex art. 1102 del Codice civile;
- 2) Compossesso e spoliazione;
- 3) Licenza edilizia per i supporti delle antenne;
- 4) Campi elettromagnetici nocivi;
- 5) Passaggio in proprietà aliena per l'installazione e la manutenzione;
- 6) Installazione su lastrico solare di proprietà esclusiva;
- 7) Vincolo paesaggistico e Belle arti;
- 8) Limitazioni di carattere militare ed aeronautico;
- 9) Antenne dei Radioamatori, ecc.

## **7.A - Uso della cosa comune ex art. 1102 del Codice civile**

**7.A. 1** - Parlare di dottrina in questo settore significa parlare del parere di alcuni insigni giuristi nel commento ad alcune sentenze, sia della Corte Costituzionale, sia della Suprema Corte di Cassazione e di quelle dei diversi gradi di giudizio anche amministrativo (TAR) e del Consiglio di Stato.

Separare la dottrina dalla giurisprudenza è alquanto difficile.

I problemi nascono dall'interpretazione circa l'uso della cosa comune, ossia dell'art. 1102 del Codice Civile

Nella maggior parte dei casi (specie nelle città), l'installazione di antenne non viene effettuata su proprietà individuale (giardino, tetto di costruzione unifamiliare ecc.), ma deve essere eseguita su parte di proprietà comune (lastrico solare o giardino condominiali). Questo almeno avviene nelle città di una certa dimensione, dato che, difficilmente, in esse vi sono più case unifamiliari, ma si vive, di norma, in condomini anche superaffollati.

Tale situazione viene esaminata e disciplinata dall'**art. 1102 del Codice Civile**.

*"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.*

*A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.*

*Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso."*

La semplice enunciazione di tale articolo potrebbe apparire non sufficiente ad esplicitare il concetto che, nello stesso articolo, è contenuto.

Tale maggiore chiarezza la si può ottenere dalla lettura di quanto dottrina e giurisprudenza hanno detto in materia.

Pietro Perlingieri,<sup>33</sup> scrive che l'art. 1102 va interpretato<sup>34</sup>, non già nel senso che ad ogni condomino é assicurato quello specifico e identico uso realizzato con le modificazioni effettuate, poiché ne risulterebbe inapplicabile la norma, ma nel senso che debba ritenersi consentito qualsiasi altro miglior uso che della cosa comune possa farsi, senza alterarne la naturale destinazione.

Si ha alterazione qualora il godimento peculiare ed inconsueto del singolo condomino<sup>35</sup> determina, una volta confermata l'esigenza di conservare un equilibrio fra le utilizzazioni concorrenti (anche potenziali) nell'ambito dei diritti altrui, pregiudiziali invadenze, come asservimenti, immissioni e molestie.

Paolo Cendon<sup>36</sup>, amplia, rispetto al Perlingieri, la sua disamina del già citato art. 1102, con espresso riferimento al diritto di installazione di antenna, come una particolare forma di uso di parti comuni.

L'art. 1102 c.c. si prefigge di disciplinare l'uso della cosa comune da parte dei "comunisti" o condòmini. Circa l'ambito di applicazione dell'articolo in esame, va subito sottolineato come la giurisprudenza ritenga l'articolo medesimo una disposizione dettata in tema di comunione generale, applicabile anche alle particolari specie di comunioni di diritti previste dal nostro ordinamento positivo, ossia la comunione ereditaria<sup>37</sup> e beninteso, relativamente alle parti comuni, il condominio<sup>38</sup>.

**Il testo dell'art. 1102 c.c. racchiude, in realtà, tre distinte norme:**

(a) il potere riconosciuto al condòmino di servirsi della cosa comune senza apportare modificazioni, con riguardo alla necessità di coordinare tale potere con il diritto al godimento spettante agli altri condòmini;

(b) la facoltà del condòmino di effettuare, per il proprio maggiore godimento, modificazioni della cosa comune a proprie spese;

---

<sup>33</sup> Codice Civile annotato - Edizioni UTET - 1980

<sup>34</sup> Cass., 2 agosto 1969, n. 2917, in RFI, 1969, voce Comunione e condominio, c. 534, n. 141

<sup>35</sup> Cass., 18 maggio 1976, n. 1764, in RFI, 1976, voce Comunione e Condominio, c. 525, 80

<sup>36</sup> Commentario al Codice Civile - Edizioni UTET - 1997

<sup>37</sup> Cass. 4408/79

<sup>38</sup> Cass. 2117/22

(c) l'impossibilità per il condòmino di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno degli altri comproprietari, in mancanza di atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

La formulazione della norma è tale per cui, invece di elencare gli obblighi del condòmino, si limita a porre un limite negativo alla naturale espansione del suo potere.

Si può così affermare che, quanto al godimento, il potere di ciascun condòmino è tendenzialmente così ampio quanto quello di chi sia unico titolare del diritto di proprietà.

L'articolo commentato, tuttavia, introduce precisi limiti al potere del condòmino, nel caso - solitamente ordinario - di uso promiscuo della cosa. E', infatti, in previsione di questa ipotesi che è stato formulato il 1° comma dell'art. 1102 c.c.

Le facoltà attribuite a ciascun condòmino, in un campo che non ammette una divisione posta in essere sulla base di operazioni puramente aritmetiche, trovano i limiti naturali nelle uguali facoltà riconosciute a tutti gli altri comproprietari.

Nel caso classico di uso promiscuo della cosa comune, tutti si possono servire di questa per qualunque tempo; così ciascun condòmino può passeggiare nel cortile o attingere al pozzo comune, quando e come vuole, senza dover soggiacere a qualsiasi limite spaziale o temporale.

La nozione di "*Pari uso della cosa comune*", cui fa riferimento la norma in esame, non va intesa nel senso di uso identico, giacché altrimenti l'identità nello spazio o nel tempo finirebbe con l'impedire qualsiasi uso particolare della cosa<sup>39</sup>.

Una particolare forma di uso di parti comuni di edifici è costituita dall'installazione di antenne per la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi.

La questione si pone in termini particolari, in presenza della normativa emanata nel 1940, nel 1973 e nel 2003<sup>40</sup>, che, espressamente, attribuiscono, a favore degli abitanti di uno stabile, il diritto all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di ricezione, anche contro la volontà degli altri abitanti.

---

<sup>39</sup> Cass. 2087/82.

<sup>40</sup> Legge 06.05.1940, n. 554 - D.P.R. 19.03.73, n. 156 - D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259.

## **7.A. 2 - Diritto all'installazione d'antenna televisiva, anche in presenza di impianto centralizzato esistente**

Il regolamento condominiale non può vietare al singolo condomino o abitante dello stabile (a qualsiasi titolo!) l'installazione di una propria antenna per la ricezione dei programmi televisivi, anche se vi è un impianto centralizzato. Se il regolamento o una delibera del condominio prevede tale divieto, la disposizione del regolamento o la delibera è nulla.

La Suprema Corte di Cassazione ha fugato ogni dubbio sull'argomento<sup>41</sup>:

*Il diritto all'installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo, che come facoltà compresa nel diritto primario all'informazione e diretta all'attuazione di questo (art. 21, Cost.) - limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa*

Nel riportare la massima della sentenza, così si esprimeva la Rivista Giustizia Civile nel 1986, ripresa poi da altre riviste giuridiche<sup>42</sup>:

<sup>41</sup> Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, Acinapura c. Cond. via Colli.

<sup>42</sup> Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I, 387 (nota).

*La delibera dell'assemblea condominiale che vieta ad un condomino l'installazione di una antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all'uso del bene comune, ma per il solo fatto della presenza di un'antenna centralizzata, è giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all'installazione anche oltre il termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., salvo che non abbia espresso voto favorevole alla formazione della delibera.*

E ancora la Suprema Corte, nel 1990, ritorna a ribadire il concetto che né l'assemblea dei condòmini, né il regolamento del condominio possono vietare l'installazione dell'antenna da parte dell'abitante dello stabile, anche in presenza di impianto centralizzato comune<sup>43</sup>:

*Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l'assemblea dei condòmini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne rice-trasmittenti sul tetto comune da parte dei condòmini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.*

### **7.A. 3 - Altra dottrina interpretativa sull'uso della cosa comune**<sup>44</sup>

*L'utilizzazione della cosa comune ad opera del condomino può avvenire tanto secondo la destinazione usuale della cosa stessa, quanto in modo particolare e diverso da quello praticato dagli altri partecipanti alla comunione, sempre però nell'ambito della destinazione normale della cosa senza alterazione del rapporto di equilibrio tra le utilizzazioni concorrenti attuali e anche potenziali di tutti i comproprietari, ma non quando quel godimento peculiare e inconsueto del*

---

Foro it. 1986, I,707.- Riv. giur. edilizia 1986, I,328.

<sup>43</sup> Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c. Cond. Malbor. Ud.

<sup>44</sup> Da IL CODICE CIVILE a cura di Mariano Abate - Pietro Dubolino - Francesco Bartolini. - Commentato con la giurisprudenza - Ed. la Tribuna Piacenza -Pagg. 784 e segg.

*singolo partecipante determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei coesistenti diritti degli altri comproprietari.*

*Al singolo condomino è consentita l'esecuzione di un'opera implicante un maggiore suo godimento della cosa comune soltanto se la realizzazione di essa non impedisca agli altri condomini il compimento di opere già previste o ragionevolmente prevedibili in base alla destinazione attuale della cosa comune ed alle prospettive offerte dalla sua natura, le quali permettano ai medesimi lo stesso od altro miglior uso di tale cosa, a vantaggio delle loro proprietà esclusive<sup>45</sup>.*

La Suprema Corte, in più sentenze, ribadisce il concetto che non vi può essere limite all'uso della cosa comune, a condizione che non venga alterata la funzione della stessa e sia consentito agli altri condòmini di farne pari uso:

*L'art. 1102 c.c. consente al condomino di usare della cosa comune per un suo fine particolare, ove egli, in tal modo, ritragga dal bene una specifica utilità aggiuntiva, rispetto alle utilità generali ridondanti a vantaggio dei condomini tutti, ma gli vieta in modo assoluto di alterare la destinazione della cosa stessa, snaturandola, impedendone o compromettendone la funzione che le è propria<sup>46</sup>.*

*L'utilizzazione, da parte del singolo condomino, del muro perimetrale dell'edificio per le sue particolari esigenze è legittima purché non alteri la natura e la destinazione del bene, non impedisca agli altri condomini di farne uso analogo e non arrechi danno alle proprietà individuali dei medesimi altri condomini<sup>47</sup>.*

---

<sup>45</sup> Cass. civ., sez. 11, 5 aprile 1982, n. 2087. in Arch. civ. 1982, 1166.

<sup>46</sup> Cass. civ., sez. II. 21 febbraio 1976, n. 579.

<sup>47</sup> Cass. civ., sez. 11, 20 marzo 1974, n. 776.

## **7.B - Compossesso e spoliazione**

La Corte di Cassazione, nelle motivazioni di una sentenza, di cui si riportano due massime, ha affrontato il nodo del “*compossesso e della eventuale spoliazione*”:

*“Né l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso<sup>48</sup> Omissis –*

*L'impugnata sentenza ha spiegato perché non ricorrevano gli estremi dello "spoglio", dato che l'installazione dell'antenna ricetrasmittente sul tetto da parte dell'Esposito era stata attuata senza privare gli altri (condomini) compossessori, e quindi l'Obbialero, dei godimento del tetto e senza impedire allo stesso (e agli altri condomini) l'esercizio del concorrente potere di fatto precedentemente esercitato sul tetto medesimo. Invero, in tema di compossesso ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia esorbitato dai limiti del compossesso, ovvero abbia comportato apprensione esclusiva dei bene con mutamento dell'originario compossesso<sup>49</sup>*

Sempre la Suprema Corte precisa che non si configura spoliazione, nell'esercizio del diritto di installare un'antenna sul lastrico solare comune, a meno che non si eccedano i limiti segnati dalla concorrente facoltà degli altri compossessori.

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ribadisce il principio per cui ogni condomino ha il diritto di installare l'antenna sul tetto comune dando, tuttavia, rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale, una diversa motivazione.

Si riconduce infatti la soluzione adottata nell'ambito delle norme regolanti la comunione.

---

<sup>48</sup> Da "Giurisprudenza Italiana" di aprile 1999. - Cassazione Civile, II Sezione, 5 giugno 1998, n.5517 -Baldassarre Presidente - Elefante Relatore - Obbialero / Espositivo

<sup>49</sup> Cass., 2 dicembre 1994, n.10363; 28 gennaio 1985 n.432.

In particolare si afferma che:

- l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto dell'edificio, effettuata senza privare agli altri condomini compossessori dei godimento del tetto e senza impedire agli stessi l'esercizio dei concorrente potere di fatto sul tetto medesimo, esclude la configurabilità di uno spoglio (o turbativa) dei compossessori, denunciabile con l'azione di reintegrazione o manutenzione;

- né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso;

- in tema di edificio di condominio, posto che il partecipante può usare della cosa comune (art.1102 c.c.) per un suo fine particolare, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, e di non impedire l'altrui pari uso, è da ritenere consentita l'installazione di un'antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore, a condizione che si verifichi in concreto, che per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle del tetto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne escluda per gli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare.

La Suprema Corte non considera, peraltro, né le leggi speciali vigenti in materia, dalle quali si possono trarre precise indicazioni sul diritto all'antenna, né l'evoluzione giurisprudenziale che c'è stata in materia.

## **7.C – Licenza edilizia per i supporti di antenna**

L'installazione dell'antenna non costituisce trasformazione del territorio, pertanto non è necessaria la licenza edilizia.

Il Consiglio di Stato<sup>50</sup>, ha sancito che l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni<sup>51</sup> è competente ad autorizzare l'installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non può sindacarne le dimensioni.

Un precedente (relativo ad antenna televisiva) è costituito da una sentenza della Corte di Appello di Napoli del 1958<sup>52</sup>, che negò al manufatto la consistenza di “costruzione” e, pertanto, non lo comprese nel divieto scaturente da una servitù di panorama tra edifici.

E' ovvio che, nel caso in cui gli impianti richiedano opere di diversa dimensione e consistenza (come cabine e manufatti del genere), il discorso cambia.

In tal caso, è possibile che l'opera (benché destinata alla trasmissione o anche alla ricezione) venga in rilievo come una “costruzione”, per cui bisogna rispettare le norme sulle distanze, nonché eventuali vincoli che gravassero sull'immobile del trasmettitore.

Ed è del pari ovvio che, nel caso testé ipotizzato, la realizzazione dell'impianto di radiodiffusione con gli accessori va soggetta al regime della concessione edilizia<sup>53</sup>.

In assenza di regolamenti locali, o regionali, circa il dislocamento delle antenne delle stazioni di tele-radiodiffusione locale, i Comuni non possono negare i permessi edilizi per l'installazione di antenne trasmettenti, senza validi motivi di ordine sanitario, concretamente documentati.

Il Consiglio di Stato ha dato pareri in proposito,<sup>54</sup>:

---

<sup>50</sup> Decisione n. 594 del 20/10/1988

<sup>51</sup> Ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156

<sup>52</sup> Corte App. Napoli, 17 febbraio 1958

*E' illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale il sindaco nega la concessione edilizia per l'installazione di un'antenna per trasmissioni radiotelevisive, facendo richiamo a generiche ragioni di tutela del paesaggio e ambientali, laddove risulti che nella zona interessata sono installate altre e più imponenti antenne e non venga in alcun modo esplicitata la particolare lesione che le nuove apparecchiature arrecherebbero al godimento del panorama e dell'ambiente.*

Ma, nel caso di manufatti, che esulano dalle normali dimensioni, il C.di S., nella stessa sentenza, interviene anche in modo deciso e chiaro:

*È legittimo l'ordine di demolizione di alcune antenne trasmettenti emesso per difetto di concessione di costruzione, non potendosi ritenere che l'autorizzazione rilasciata dal ministero delle poste, in ossequio alla disciplina delle telecomunicazioni e in appagamento degli interessi da questa perseguiti, possa valere anche a fini urbanistici.*

---

<sup>53</sup> TAR Veneto, 21 giugno 1982, n. 503 e TAR Piemonte, 27 luglio 1980, n. 652.

<sup>54</sup> Consiglio di Stato sez. V, 15 dicembre 1986 n. 642 - Rosengarten e altro c. Comune Brennero e altro,  
Foro amm. 1986, fasc. 12. - Cons. Stato 1986, I,1895.

## **7.D –Elettromagnetismo e Elettrosmog**

### **7.D.1 -Campi elettromagnetici e timore di Elettrosmog**

Vi sono molte difficoltà che sorgono per l'installazione delle antenne (servizio pubblico, privato e radioamatori), quando a spingere è il timore che le antenne possano generare campi nocivi alla salute. Non è invero raro che gli stessi comuni dettino leggi con enorme sicurezza, tale da far pensare ad una analisi attenta da parte di studiosi dell'argomento elettrosmog.

Molte volte, quasi sempre, vi è solo un'informazione che scaturisce da movimenti che, in qualche modo, creano "*ansia*", spacciando per scientifiche solo impressioni e paure che configurano una specie di "*terrorismo ambientale*".

Vi è una varietà di disposizioni che, in un settore tecnico di così necessaria competenza, sono così assurde, talvolta, da consigliare chi intende installare un'antenna, sia essa per le comunicazioni private o radiotelevisive, sia per la telefonia cellulare, sia anche per quelle del servizio di radioamatore, di "emigrare" nella regione o nel comune vicino.

Che ci sia stata una affrettata emanazione di norme, senza una necessaria revisione da parte di tecnici del settore delle radiocomunicazioni, si vede in molte leggi regionali.

In alcune di esse hanno introdotto l'obbligo di installare in un particolare sito (peraltro indicato dal comune di competenza) anche le antenne dei Carabinieri, o della Polizia, o dei vigili del fuoco e dei vigili urbani; senza parlare del fatto che hanno dimenticato di escludere le antenne delle stazioni mobili, sempre di polizia, vigili del fuoco, vigili urbani, protezione civile, ecc.

Questo denota un'affrettata legiferazione fatta sotto spinte emozionali del momento, in un settore in cui la competenza va affidata anche ai tecnici e non solo ai politici.

## **7.D. 2 - L'elettrosmog**

L'inquinamento elettromagnetico e la salute dei cittadini: difficile imbattersi in una problematica così controversa.

Leggendo i giornali, infatti, si trova chi sventola dati catastrofici e chi, invece, dice esattamente il contrario, facendo rilevare che è molto più pericoloso il fumo.

Frastornato da queste opposte "verità", il cittadino non sa più cosa fare.

Certo vuole vedere la televisione, sentire la radio, usare il telefonino ma, ricordando anche altri casi simili e sentendo parlare di tumori, leucemie ecc., non è tranquillo. E se vogliono mettere un traliccio vicino casa sua, spesso scende in campo "l'elettrosmog".

Fatta questa premessa, si pone la questione più rilevante:

**allo stato attuale delle conoscenze, è possibile ipotizzare che l'inquinamento elettromagnetico possa produrre eventi dannosi o pericolosi tali da integrare ipotesi di reato?**

Non si vogliono creare inutili allarmismi, ma non si può ignorare l'attuale normativa<sup>55</sup> che, nel caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla legge (Vedi Allegato alla Tesi), stabilisce che siano irrogate sanzioni amministrative "*salvo che il fatto non costituisca reato*".

Sorge infatti anche la delicata problematica relativa al nesso di causalità in diritto penale, ovviamente con riferimento ai casi in cui tale nesso non sia provato con certezza, ma sia ipotizzabile come possibile o probabile, con tutte le opposte implicazioni su due beni costituzionalmente garantiti, quali la certezza del diritto e la tutela della salute.

Quali i reati ipotizzabili?

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.),
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Naturalmente sono ipotesi, queste, che non toccano le piccole utenze e i radioamatori: ma che hanno visto un dirigente dell'ENEL condannato dal Pretore di

---

<sup>55</sup> Art. 15, comma 1, della legge-quadro approvata con L. 22 febbraio 2001, n. 36, pubblicata nella G.U. 7 marzo 2001, n. 55

Rimini<sup>56</sup> che ha ritenuto sussistere la responsabilità penale per lesioni colpose, con ipotesi di danno alla salute umana derivante dall'esposizione ad onde elettromagnetiche generate da linee elettriche ad alta tensione, che si comportavano come... antenne trasmettenti.

### **7.D. 3 - "Getto di cose"**

Ad un radioamatore è stato contestato il reato contravvenzionale di "getto pericoloso di cose" (art. 674 c.p.).

In tal modo si è voluto prescindere dagli effetti sulla salute umana (stante la innegabile incertezza su questo argomento), ma si tenta di verificare se l'emissione di onde elettromagnetiche sull'ambiente possa configurare alcuni dei reati concernenti l'incolumità pubblica.

In tale prospettiva, (art. 674 c.p.), incriminando colui che:

*“getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero nei casi non consentiti dalla legge, provoca immissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti ...”*,

ha fornito lo strumento, sia pure di modesta entità sanzionatoria, a magistrati, avvocati e, perché no, a condomini intolleranti, per perseguire chi vuol svolgere attività radioamatoriale.

Ormai è argomento ricorrente in tutte le cause relative ad installazione di antenne per uso radioamatoriale, il riferimento all'inquinamento elettromagnetico.

Purtroppo, la scarsa conoscenza della differenza fra un impianto radioamatoriale e le altre sorgenti di onde elettromagnetiche, comporta spesso un accanimento contro il radioamatore, anche se, occorre dirlo, nel 90% ed oltre dei casi, i Presidi Multizonali di Prevenzione - Settore Fisico - Ambientale delle varie Aziende Sanitarie Locali rendono giustizia ai Radioamatori.

---

<sup>56</sup> Sentenza del 14 maggio 1999 del Pretore Dottor. F. R. Barone. Sentenza confermata in Appello.

#### **7.D. 4 - La "cosa" e le onde radio**

E' polemica circa la interpretazione dei termini "getto", nei luoghi specificamente sopra indicati, di "cose atte ad offendere .... o molestare persone".

Occorre verificare se il termine "gettare" è idoneo a ricomprendere anche l'emissione di onde elettromagnetiche, attraverso appositi impianti.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il termine "gettare" è di ampia portata e non ne sono prefissate le modalità, cosicchè può ricomprendersi anche l'emissione di onde elettromagnetiche<sup>57</sup>.

Al contrario, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che, al fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico, non sono applicabili le ipotesi contravvenzionali di cui agli artt. 674 e 675 c.p., in conformità ai principi di tipicità e di divieto di analogia della legge penale, che non consentono di estendere la fattispecie incriminatrice oltre il limite dell'interpretazione estensiva<sup>58</sup>.

Occorre inoltre verificare se le onde elettromagnetiche possano rientrare nel novero delle "cose", ai sensi e per gli effetti dell'art. 674 c.p.

Il termine è stato utilizzato dal legislatore con voluta genericità, al fine di consentire una più estesa applicazione della disposizione in esame, ciò anche in considerazione della particolare natura del bene giuridico protetto (l'incolumità pubblica).

Nell'ambito del significato della nostra lingua, il termine "cosa" significa anche cosa immateriale, ossia non concreta e tangibile.

Tanto la dottrina che la giurisprudenza ritengono che i campi elettromagnetici possono rientrare nel novero delle "cose", in quanto sono individuabili e misurabili e possono essere convogliate in determinate direzioni (antenne direzionali, radar, ecc.)

Soffermarsi sul concetto di "cosa", ci porterebbe fuori dalla portata del nostro discorso: enorme confusione esiste in campo giuridico e dottrinario su tale termine, facilmente confondibile con il termine "bene".

Una differenziazione e una determinazione del termine "cosa" non è agevole, ma è innegabile che tale termine ha una sua precisa connotazione e rilevanza giuridica:

---

<sup>57</sup> Cass. Pen., 1a Sez., 29.11.1999, n. 5626 - In Rivista Penale 2000, pag. 19.

<sup>58</sup> G.I.P. Pretura penale di Venezia, ord. 16 marzo 1999; Trib. di Venezia, Sez Ia ord. 16 aprile 1999.

ciò importa che vi sia la possibilità che le cose possano formare oggetto di rapporti giuridici. In genere non è cosa tutto ciò che resta estraneo o indifferente per l'ordinamento giuridico, ossia fin dove non arriva la protezione o generica considerazione giuridica.

Talune entità sono praticamente cose, anzi le più preziose, come l'aria e la luce solare, ma non sono cose per il diritto. La nozione giuridica di cosa è indipendente da quella di appartenenza o di assoggettamento: quello che si richiede è la possibilità di assoggettamento o di appartenenza, a qualsiasi titolo.

La giurisprudenza, stabilendo che *“deve essere riconosciuta la tutela possessoria con riferimento alle onde elettromagnetiche, irradiate da appositi impianti, di cui si avvalgono le emittenti, costituendo dette onde una forma di energia materiale e, quindi, un bene mobile economico”*<sup>59</sup> convalida quanto sin qui detto.

Pertanto, si può affermare che le onde elettromagnetiche, siano esse generate da un ripetitore per telecomunicazioni, o da antenne ricetrasmittenti o da corrente elettrica, rientrano nella nozione di *“cose”* e che la loro emissione nello spazio di pubblico transito o in luogo privato, ma di comune o di altrui uso, realizza un'attività del tutto assimilabile a quella del *“gettare cose”*.

#### **7.D. 5 - La molestia e la causa virtuale**

Con questo, però, non si sono risolti tutti i problemi interpretativi relativi all'art. 647 c.p.

Infatti occorre verificare se le onde elettromagnetiche sono idonee ad offendere o molestare persone e, cioè, ledere il bene giuridico protetto della salute pubblica.

Giuridicamente parlando, dobbiamo definire *“molestia”* qualsiasi atto che comporti menomazione o soppressione del potere di godimento spettante al titolare di un diritto.

La giurisprudenza inoltre definisce *“molestia”* ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo, ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano<sup>60</sup>, e che tale fattispecie va intesa in termini di mero pericolo e, pertanto, è sufficiente che il fatto costituisca causa virtuale del pericolo stesso.

---

<sup>59</sup> Cass. civ., sez. IIa, 19 aprile 1991, n. 4243

<sup>60</sup> Cass. pen., sez. 1a, 28 settembre 1993, in Cass. pen. 1995, p. 2184

La giurisprudenza ha stabilito infatti che, “*ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 c.p., non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone, in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di molestia*”<sup>61</sup>.

#### Quali i consigli e le indicazioni?

E' necessaria una maggiore e più approfondita conoscenza delle norme che regolano questa dibattuta e non ancora definita tematica. Essa è infatti complicata dal fatto che l'applicazione delle norme è stata devoluta agli organi istituzionali periferici (Regioni, Province, Comuni), con l'inevitabile marasma che ne è seguito.

Si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, un risultato delle ricerche giurisprudenziali riferite all'art 674 c.p., del quale si è detto.

#### **7.D. 6 - Sentenze e Ordinanze, relative all'art. 674 c.p.**

*Il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 c.p. dovendosi ritenere che in caso di superamento di valori-limite fissati dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381, vi sia l'idoneità delle onde elettromagnetiche se non a ledere, almeno ad infastidire le persone*<sup>62</sup>

#### Incolunità pubblica - Getto di cose pericolose - Reato e sanzioni - art. 674 c.p.

*Per configurare l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 674 c. p. non è necessario che i fumi arrechino un disturbo che si concreti in una molestia fisica, essendo sufficiente la persistenza di un fenomeno che, per le sue notevoli proporzioni, per l'impossibilità di conoscerne gli effetti ed il timore che esso provochi gravi conseguenze, susciti diffuso allarme sociale, turbamento, disagio, paure e pressanti richieste di intervento delle autorità*<sup>63</sup>.

#### Posta - Autorità garante - Comunicazioni in genere - Radiotelevisione - Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Regione - Sanità pubblica. - Ai sensi dell'art. 1, 6° comma, lett. a), n.15, della L. 31 luglio 1997, n. 249, l'autorità per

---

<sup>61</sup> Cass. pen., sez. IIIa, 7 aprile 1994, in "Cass. pen." 1995, p. 2147.

<sup>62</sup> Tribunale di Roma, ordinanza 16 gennaio 2001, n. 657

<sup>63</sup> Corte d'Appello Torino, 12 giugno 1991

*le garanzie delle comunicazioni continua a svolgere l'attività di vigilanza sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (avvalendosi di altri organi, nonostante l'avvenuto trasferimento alle regioni da parte dell'art. 101 D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, di ogni tipo di inquinamento, tra cui quello derivante da esposizione ad inquinamento elettromagnetico emesso dai sistemi fissi radiotelevisivi e delle comunicazioni).*<sup>64</sup>

*Getto di cose pericolose - Configurabilità - Impianti di radiotrasmissione - Campi elettromagnetici ad alta frequenza - Pericolosità - Sequestro preventivo - Ammissibilità - E' ammissibile il sequestro preventivo di impianto di radiotrasmissione che genera elevati valori di campo elettromagnetico potenzialmente pericolosi, potendosi nella fattispecie ravvisare l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p.*<sup>65</sup>

*(Inquinamento - Elettromagnetico - Impianti di radiotrasmissione - Ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p. - Applicabilità - Esclusione) - Non è configurabile l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p. nel caso di inquinamento elettromagnetico generato da impianti di radiotrasmissione(c.p. art. 674).*<sup>66</sup>

*Inquinamento - Elettromagnetico - Impianti di radiotrasmissione - Ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p. - Applicabilità - Esclusione. - Non è configurabile l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p. nel caso di inquinamento elettromagnetico generato da impianti di radiotrasmissione (c.p. art. 674).*<sup>67</sup>

*(Sanità - Danno alla salute - Esposizione a campi elettromagnetici generati da linee elettriche - Lesioni colpose - Nesso di causalità - Responsabilità penale dei dirigenti Enel e civile dell'ente stesso - Sussistenza). Ai fini della sussistenza del reato di lesioni personali colpose è sufficiente una conclusione probabile in*

---

<sup>64</sup> Consiglio di Stato, Sezione consultiva atti normativi, 31/8/1998, n. 116/98

<sup>65</sup> Pretura di Venezia - Ufficio del Gip - Decreto 1/3/1997, n. 79

<sup>66</sup> Pretura di Venezia - Ufficio del Gip - Ord. 16 marzo 1999

*merito all'esistenza del nesso di causalità tra l'esposizione ad onde elettromagnetiche e il danno alla salute. L'unico limite è rappresentato dalla presenza di un diverso ragionevole processo causale (c.p., art. 40; c.p., art. 590)<sup>68</sup>*

*Incolunità pubblica - Getto pericoloso di cose - Inquinamento atmosferico - Reato e sanzioni - Art. 674 c.p.* - *In assenza di prova certa circa l'effettiva nocività (in senso omnicomprensiva rispetto alla previsione di legge), di campi elettromagnetici superiori a valori limite fissati dalla normativa regionale, deve escludersi la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. nel caso di impianto che dia luogo alla produzione dei campi anzidetti.<sup>69</sup>*

*Incolunità pubblica - Esposizione a campi elettromagnetici generati da radoripetitori - Getto pericolose di cose - Reato - Configurabilità - Condizioni.*

*E' applicabile la contravvenzione di cui all'art. 647 alla fattispecie di emissione di onde elettromagnetiche generate da un radoripetitore, a condizione che venga provata l'idoneità delle emissioni a provocare le conseguenze dannose previste dalla norma (c.p., art. 647 c.p.).<sup>70</sup>*

*Incolunità pubblica - Esposizione a campi elettromagnetici generati da conduttori di corrente elettrica ad alta tensione - Getto pericoloso di cose - Reato - Configurabilità - Condizioni.* - *Il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione contravvenzionale dell'art. 674 c.p., a condizione che i valori di campo elettromagnetico generato da conduttori di corrente elettrica ad alta tensione superino i limiti indicati dalla normativa vigente in materia<sup>71</sup>).*

---

<sup>67</sup> Tribunale di Venezia - Sez. Ia, ordinanza 16 aprile 1999

<sup>68</sup> Pretura circondariale di Rimini, Sent. 14/5-12/6/1999, n. 697

<sup>69</sup> Cassazione, Sezione Ia, 13 ottobre 1999

<sup>70</sup> Cassazione, sez. Ia, 13 ottobre 1999 - Conferma Tribunale Venezia, ordinanza 13 aprile 1999.

<sup>71</sup> Conferma Trib. Venezia, ord. 20 aprile 1999.- Norme di rif. c.p.art. 674; d.P.C.M. 23 aprile 1992; d.P.C.M. 28 settembre 1995

Sequestro penale - Impianto radio irradiante - Onde elettromagnetiche.

*E' ammissibile il sequestro preventivo di un impianto radio che genera onde elettromagnetiche, potendosi ravvisare l'ipotesi contravvenzionale di getto pericoloso di cui all'art. 674 c.p.<sup>72</sup>*

Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Ordinanza contingibile ed urgente del sindaco. - Disattivazione impianto per telefonia cellulare - Reato - Configurabilità - Fattispecie. - Risponde del reato di cui all'art. 650 c.p. il legale rappresentante della società che ha installato un sistema di antenne per telefonia cellulare che non ottemperi all'ordinanza contingibile ed urgente del sindaco che aveva imposto l'immediata disattivazione dell'impianto (c.p., art. 650).<sup>73</sup>

#### **7.E - Passaggio in proprietà aliena per installazione e manutenzione**

Il diritto di accedere per l'installazione e manutenzione dell'antenna, attraverso la proprietà altrui, è ribadito come necessità conseguente all'installazione stessa ed all'esercizio del diritto.

*Gli art. 232 e 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come anche l'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554, configurano come diritto soggettivo la situazione giuridica in base a cui gli utenti possono attraversare l'appartamento altrui, anche locato a terzi, per l'installazione e manutenzione di antenna televisiva.<sup>74</sup>*

La giurisprudenza stabilisce anche la tutela ex art. 700, per l'obbligo di passaggio attraverso la proprietà d'altri, al fine di installare e mantenere l'impianto d'antenna.

*Il difetto di manutenzione dell'antenna televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica dell'antenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto all'informazione televisiva per cui è legittima la*

---

<sup>72</sup> Tribunale di Roma, ordinanza 8 marzo 2000

<sup>73</sup> Cass. pen., sez. Ia, 4 agosto 2000, n. 4102.

<sup>74</sup> Pretura Roma 13 giugno 1983, Temi romana 1983, 914.

richiesta di tutela in via d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., da parte del locatore che sia impedito alla manutenzione predetta dal conduttore.<sup>75</sup>

E' tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso l'appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un'antenna televisiva sul tetto dell'edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest'ultimo.<sup>76</sup>

Il diritto di installare l'antenna televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto di comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.<sup>77</sup>

Anche il Tribunale di Milano, nel 1992, confermò il diritto al passaggio in proprietà aliena per fini manutentivi.

*".... Entro tali limiti, la domanda dell'attore deve essere considerata fondata, come accertamento del diritto di accedere occasionalmente alla proprietà dei vicini e solo in funzione di un intervento manutentivo,....*

*Il Tribunale di Milano, sezione ottava civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, dichiara che l'attore ha diritto di passare, anche mediante proprio tecnico delegato, attraverso la proprietà dei convenuti, per la riparazione e manutenzione del cavo posto sulla facciata dell'edificio comune.*<sup>78</sup>

Nel caso del passaggio in proprietà di terzi, per l'installazione e la manutenzione di impianti d'antenna, si configura una innegabile vera e propria servitù coattiva.

---

<sup>75</sup> Pret. civ. Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983, Durante ed altri c. Gay e altro.

<sup>76</sup> Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c. Salata.

<sup>77</sup> Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990

<sup>78</sup> Tribunale di Milano - 19 marzo 1992 - Badalotti/Allievi + 1 - SENTENZA N. 11255, n. 19510/90 REG. GEN.

**Ma non sempre la giurisprudenza è stata concorde nel riconoscere, sia pur tacitamente, questa “necessaria” servitù.**

La Corte di Appello di Milano, nel 1995, nega questo diritto ed impone altre vie, anche se più costose, al fine di non ledere il diritto di terzi al pieno godimento del proprio bene.

*Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato attraverso l'abitazione di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna installata sul tetto dell'edificio condominiale, con sacrificio della libertà di domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più costoso.<sup>79</sup>*

**7.F - Installazione su lastrico solare di proprietà esclusiva**

**7. F. 1** - L'installazione degli impianti ha fatto sorgere questioni nei rapporti sia con proprietà aliena (come nel caso di servitù *altius non tollendi*), che con proprietà condominiale (ad esempio, installazione su lastrico solare)

I problemi relativi all'installazione degli impianti (non solo per ricezione, ma anche) per trasmissione via etere, nei rapporti con proprietà confinanti (per esempio, se l'edificio su cui si impiantano gli attrezzi necessari é gravato *di servitus altius non tollendi*), si risolvono in base alla natura e consistenza degli impianti: se questi ultimi, per dimensione, non costituiscono “costruzione“, nel senso tecnico-giuridico, non vanno evidentemente soggetti né alle norme sulle distanze (art. 873 c.c.) né possono confliggere con il contenuto di una servitù.

---

<sup>79</sup> Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995.

Si è visto che la legge consente l'installazione sul tetto dello stabile di vari tipi di antenne, sia riceventi che trasmittenti, ma quando lo stabile sia coperto a lastrico solare e questo lastrico sia di proprietà singola e si voglia installare un'antenna TV centralizzata comune a tutti i condomini (o anche l'antenna di un radioamatore), come si può vincere la volontà ostativa del singolo che impedisce l'installazione dell'antenna nella sua proprietà esclusiva?

La risposta è data sia dalla legge n. 554 del 6 maggio 1940 che, nella sostanza, come già detto, è confermata dalle disposizioni del D.P.R. 156 del 29 marzo 1973, sia dalla Magistratura, con opportune sentenze sulla legge n. 554/1940 che disciplina gli impianti radiofonici, le cui norme - come più sotto specificato - furono estese nel 1954 anche agli aerei televisivi, con gli artt. 1 e 2 già riportati e con l'art. 3 che ora si trascrive:

*"Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò comporti la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.*

*Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo"<sup>80</sup>.*

**Ed ecco un'altra sentenza della Cassazione civile che aggancia il diritto all'antenna, (anche trasmittente) direttamente all'art. 21 della Costituzione:**

*Il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprietà esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisce una facoltà che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle manifestazioni di pensiero altrui (diritto all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto*

*duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprietà con il libero godimento dell'immobile.*<sup>81</sup>

### **7.F. 1 - Il diritto all'antenna crea una servitù, anche se atipica?** **Si può parlare di servitù coattiva?**

Se una persona o un gruppo di persone può, per una determinata necessità, per la quale la legge accorda particolare protezione, imporre un peso o una limitazione alla proprietà del vicino, anche contro la volontà di quest'ultimo, si configura una servitù coattiva?

Sembra abbastanza chiaro il caso di proprietà comune, come un lastrico solare, ma nel caso in cui il lastrico solare sia di esclusiva proprietà di un singolo condomino, si ha lo stesso diritto?

La giurisprudenza ha dato risposta positiva.

Comunque, se le disposizioni della legge in merito alle installazioni delle antenne TV negli stabili sono chiare, la Magistratura è stata chiamata, più di quanto si creda, a dare il proprio giudizio per risolvere problematiche sorte a riguardo delle antenne.

Una delle tante sentenze in merito è quella sotto riportata:

*"Il diritto di installare antenne non costituisce servitù e conseguentemente il titolare può esercitare il diritto posto dalla legge all'installazione delle antenne tv, indipendentemente dalla sua qualità di condomino o meno, ma per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radiotelevisivo".*<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Art. 3 della legge n. 554 del 6 maggio 1940

<sup>81</sup> Cassazione, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. 1984, I,682. Foro it. 1984, I, 415. Giur. it. 1984, I,1,1267. Arch. civ. 1984, 145 (nota).

<sup>82</sup> Suprema Corte, n. 2160, 8 luglio 1971

Ecco un'altra sentenza, estremamente significativa, pronunciata dal Pretore di Salerno:

*Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ovvero non si configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in un'ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché la norma che lo contempla prescinde, nell'attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario.*<sup>83</sup>

La legge 554/1940 non impone una servitù, ma attribuisce un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti.

Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile.

*L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato*

---

<sup>83</sup> Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990

*dall'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio è il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell'appartamento.*<sup>84</sup>

**Non sempre la giurisprudenza è stata concorde** nel riconoscere "il diritto personale" all'installazione dell'antenna, ma lo ha anche visto dal lato del proprietario-condominio, come un "diritto sulla cosa", come una imposizione di una servitù coattiva ex-lege.

*Il diritto riconosciuto dall'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554 e dall'art. 232 del t.u. in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ad installare impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici a favore del proprietario o dell'inquilino e la conseguente imposizione di una servitù coattiva a danno del condominio è esteso, in via analogica, all'ipotesi di impianti o antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere.*<sup>85</sup>

### **7.G - Vincolo paesaggistico e Belle Arti**

Sovente l'esigenza di tutelare l'aspetto estetico dell'edificio induce l'assemblea ad escludere la possibilità dell'installazione di una antenna e ciò sul rilievo che la fattispecie rientri nell'ambito della disciplina concernente l'uso delle parti comuni.

Tuttavia, una tale delibera non è legittima. Il diritto all'installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo, che come facoltà compresa nel diritto primario all'informazione e diretta all'attuazione di questo (**Art. 21, Cost**) è limitato, soltanto, dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile), il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile.

Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condòmini) un'antenna televisiva centralizzata e un condòmino (o un abitante dello stabile) intenda, invece, installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condòmini può vietare questa seconda installazione, solo

---

<sup>84</sup> Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2

se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arredi, comunque, un qualsiasi pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni.

Al di fuori di tale ipotesi, una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condòmino leso può fare accertare il proprio diritto all'installazione della stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 Cod. Civ. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa<sup>86</sup>.

Più volte il Consiglio di Stato ha espresso parere contrario ad alcune delibere impugnate presso i comuni, delibere di diniego di installazione di antenne.

Il C.di S. ha obiettato sul difetto di motivazione della delibera della giunta della provincia di Bolzano che negava l'installazione di antenne di trasmissione radiotelevisiva senza adeguatamente motivare, nel merito, le supposte lesioni alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.

In base alla vigente disciplina urbanistica, sono rilevanti, ai fini del rilascio della concessione edilizia, soltanto quegli interventi sul territorio tali da determinare un apprezzabile mutamento dello stesso (nella fattispecie si è esclusa la necessità della concessione per l'installazione di due antenne trasmettenti di circa 8 e 5 metri di altezza, con relativa cabina di 0,6 m. x 0,9 m. x 1,5 m. di altezza).<sup>87</sup>

La nota alla stessa sentenza, in Foro amministrativo<sup>88</sup>, evidenzia altri fattori:

*Risulta viziata di genericità la motivazione dell'atto repressivo emanato avverso l'installazione di antenne radiotelevisive in un'area già occupata da tralicci della linea elettrica dell'alta tensione assai più alti di quelli, quando il provvedimento si riferisca a vaghe ragioni ambientali, senza, però, dare alcuna contezza della particolare lesione che siffatte apparecchiature potrebbero provocare all'ambiente in un tale contesto.*

---

<sup>85</sup> Pretura Roma 20 giugno 1979, Giur. it. 1981, I, 2,212 in nota.

<sup>86</sup> Cass.Civ. n° 5399/85

<sup>87</sup> Consiglio di Stato sez. V, 7 settembre 1995, n. 1283 - Soc. R.T.T. c. Prov. aut. Bolzano - Giur. it. 1996,III,1, 245

<sup>88</sup> Soc. Radio Television Tirol c. Prov. auton. Bolzano e altro - Foro amm. 1995,1862

Rilievo diverso si ha nel commento in Rivista giur. Edilizia<sup>89</sup>, per la stessa sentenza:

*Le opere afferenti l'installazione delle antenne trasmettenti radiotelevisive, ivi comprese le relative cabine di servizio, non incidono, sul piano quantitativo o su quello qualitativo, sull'ambiente urbanistico circostante, sì da determinarne un apprezzabile mutamento, in quanto si tratta di interventi inferiori a quella soglia di rilevanza che li renderebbe meritevoli di considerazione nell'ambito dell'attività amministrativa di regolazione degli interessi urbanistico-edilizi - ordinante l'insediamento umano del territorio -, oltre a non costituire un elemento perturbatore della residenzialità della zona in cui essi ricadono.*

Il Consiglio di Stato è sensibile alle motivazioni concrete relative alla deturpazione del paesaggio<sup>90</sup>, come da sentenza:

*E' legittimo l'ordine di demolizione di antenna radio e di container destinato a stazione radio, in quanto manufatti collocati, in assenza di concessione edilizia, in modo visibile e durevole in zona alpina, con incidenza su valori ambientali ed estetici.*

*L'installazione di un'antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché necessita del rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 1 L. 28 gennaio 1977 n. 10 (nel caso si trattava di antenna alta circa otto metri per stazione radio).*

Meglio motivata nella sintesi risulta in quanto riportato nella Rivista “Appalti, urbanistica, edilizia” per la stessa sentenza<sup>91</sup>:

*Ai sensi dell'art. 1 L. 28 gennaio 1977, n. 10, è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed*

---

<sup>89</sup> Foro amm. 1995,1862 - Cons. Stato 1995, I, 1219 (s.m.) - Riv. giur. edilizia 1995, I, 1110

<sup>90</sup> Consiglio di Stato, sez. V, 06-04-1998, n. 415.

*edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale e si attui una perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura.*

## **7.H - Limitazioni di carattere militare e aeronautico**

### **Limitazioni di diritto e di fatto**

Sembrerebbe, a questo punto, che tutto sia facile per la realizzazione di un impianto d'antenna per radioamatore e che non ci siano limiti all'esercizio di tale attività.

Così non è.

Vi sono, infatti, delle limitazioni che si potrebbero, forse impropriamente, definire limitazioni di fatto e limitazioni di diritto.

A titolo di esempio, pare di poter indicare, per la prima categoria (limitazioni di fatto), alcune situazioni di carattere oggettivo e soggettivo, nei quali ci si potrebbe trovare.

- Insufficiente spazio del lastrico solare per poter installare un'antenna filare per onde corte;
- Lastrico solare basso e posto tra due edifici molto alti;
- Presenza di un altro (o più) radioamatori nello stesso stabile;

In casi come quelli citati, o similari, l'esercizio del diritto all'antenna viene, di fatto, compresso da fattori ambientali e contingenti.

Le limitazioni di diritto, ovviamente più importanti, sono rappresentate anch'esse da situazioni contingenti oggettive.

Una di queste è certamente costituita dal fatto di trovarsi in prossimità di un aeroporto, civile o militare.

Appare subito evidente che, in tali situazioni, va data la priorità al servizio di pubblica utilità, con relativa limitazione o compressione del proprio diritto che, pur essendo tale, è subordinato al diritto di interesse generale.

---

<sup>91</sup> (Scholtz e altro c. Prov. auton. Bolzano e altro) - Riviste: Appalti, urbanistica, edilizia, 1999, 90 - Rif. Legisl.: L 28/01/1977 n.10, art. 1

E' evidente che, in tale caso, il legislatore doveva provvedere in conformità, con delle norme specifiche<sup>92</sup>:

*1.- Gli impianti di telecomunicazioni non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo.*

*omissis*

*3. - In caso di inosservanza del divieto di cui all'art. 1, accertata sentendo anche il titolare dell'impianto, l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.*

*Qualora il titolare dell'impianto non ottemperi all'ordine di cui al precedente comma, la stessa Amministrazione dispone la sospensione della concessione od autorizzazione, ove esistano, e procede alla disattivazione d'ufficio od eventualmente al sequestro, preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria. Nei casi di assoluta urgenza l'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni può procedere, con provvedimento motivato, alla temporanea disattivazione o eventualmente al sequestro dell'impianto, dandone immediata notizia all'Autorità giudiziaria per la convalida.*

Un'altra limitazione è quella cui sono sottoposti i radioamatori militari che intendano impiantare ed esercire una stazione radioamatoriale all'interno di aree militari.

E' infatti necessario un particolare nullaosta da parte delle autorità militari competenti.

---

<sup>92</sup> LEGGE 8 aprile 1983 n° 110 - Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo (Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1983 - n° 99)

## **7.I – Le antenne per radioamatori e problemi relativi**

### **7.I.1 - Chi sono i Radioamatori secondo le definizioni delle leggi**

Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni

Per quanto concerne il Servizio d'amatore, negli Atti finali della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni (CAMR)<sup>93</sup> sono definiti i principi giuridici di base del Servizio e le normative che regolano i rapporti internazionali tra i radioamatori dei diversi paesi.

#### **Servizio d'amatore**

*Servizio di radiocomunicazione avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici, effettuato da persone debitamente autorizzate, che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale e senza interesse pecuniario.*

#### **Servizio d'Amatore via Satellite**

*Servizio di radiocomunicazione che utilizza stazioni spaziali sistemate su satelliti della Terra per gli stessi fini del Servizio d'Amatore.*

### **Attuale definizione del Servizio di radioamatore<sup>94</sup>**

Art. 134 - Attività di radioamatore

*1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione*

---

<sup>93</sup> Con D.P.R. N° 740 del 27 luglio 1981 (G.U. suppl. straord. N° 342 del 14 dicembre 1981), l'Italia ha dato esecuzione agli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979.

<sup>94</sup> Contenuta nel Decreto Legislativo 1.08. 2003, n. 259 (G.U. n. 214 del 15.09.2003)

*generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.*

omissis

Si nota subito che ci troviamo, non di fronte ad una categoria di persone che "gioca" con la radio, ma di fronte ad un Servizio che, per la sua peculiarità, riveste carattere di pubblica utilità, non solo dal punto di vista della auto-cultura nel settore radioelettrico, ma per l'estrema utilità che esso riveste in caso di calamità naturali, quale mezzo alternativo alle radiocomunicazioni pubbliche e private.

E' il caso di notare come il servizio di radioamatore sia autorizzato alla messa in orbita di satelliti per il loro esclusivo uso.

Finora ne sono stati messi in orbita oltre 150 ad opera delle diverse associazioni nazionali. Uno è stato costruito interamente in Italia dai radioamatori italiani e messo in orbita dalla base spaziale di Kouru (Base spaziale dell'ESA nella Guyana francese), con razzo Ariane, il 26 settembre 1993, e tuttora funzionante.

Il suo nome è ITAMSAT: ITalian AMateur SATellite.

## **7. I. 2 - Perché tanto contenzioso per le antenne di Radioamatore?**

Proprio perché i radioamatori operano e conducono esperimenti su diverse bande di frequenze, non è raro notare sui tetti, dove risiede un radioamatore, numerose antenne utilizzate, di volta in volta, per trasmettere e ricevere sulle diverse lunghezze d'onda.

La dimensione di dette antenne può variare da semplici fili, stesi tra due sostegni, a tralicci che supportano antenne di grandi dimensioni.

I problemi che suscitano tali antenne per numero e dimensioni sono:

- ❖ possono provocare interferenze al proprio televisore,
- ❖ possono provocare danni, cadendo sul tetto,
- ❖ attirano i fulmini,
- ❖ fanno male alla salute.

Da tutti questi timori nasce il contenzioso che sfocia nei tribunali e si trascina per alcuni anni, con il risultato che il radioamatore ha, praticamente, sempre ragione.

La maggior parte delle contestazioni nasce dal diniego da parte degli inquilini di un condominio che il radioamatore, abitante o proprietario di un appartamento nello stesso condominio, all'installazione delle proprie antenne.

Le motivazioni sono molteplici, ma le più importanti sono:

- l'antenna occupa spazio ed impedisce il libero uso del terrazzo;
- vi è un'apparente "spoliazione" di un diritto degli altri condomini;
- deturpa l'aspetto del condominio.

Le diverse sentenze in proposito hanno chiarito che i timori, se pur hanno qualche fondamento, non hanno consistenza giuridica<sup>95</sup>.

*Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un'apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della l. 6.05.1940 n. 554 e del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore.*

---

<sup>95</sup> Cass. Civ., sez. II, 16.12.1983 n. 7418, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 11.

Nella sentenza citata in massima la giurisprudenza supera la legislazione ordinaria, come riferimento normativo e conferma invece che il diritto all'installazione dell'antenna discende dal "diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore."

Nella sentenza che segue la Cassazione ribadisce che

*"...l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche, che per analogia si applica anche per antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radioriceventi i trasmettenti da amatori, configura, a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto risulta però condizionato solo... che tali installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima."<sup>96</sup>*

### **7.I. 3 - La giurisprudenza dopo la sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale.**

In un siffatto quadro giurisprudenziale si inserisce, nel 1976, una pronuncia della Corte costituzionale<sup>97</sup> che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 45, della legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale), ha consentito a tutti i cittadini l'esercizio concreto del diritto alla manifestazione del proprio pensiero, richiamandosi all' art. 21 Cost., con ogni mezzo di diffusione.

Si apre così la possibilità di riferire gli articoli della legge n. 554/1940 e del D.P.R. n. 156/1973 non solo agli impianti di ricezione-radioaudizione ed alle utenze di impianti di telecomunicazione esercitati dallo Stato e/o dai concessionari, ma anche a quelle di radiodiffusione e trasmissione in generale.

---

<sup>96</sup> Cassazione penale, sez. IV, 30 novembre 1980, Giust. pen. 1981, II,348 (s.m.).

<sup>97</sup> Corte cost., 28 luglio 1976, n. 202, in Giur It, 1976,I,1,12

A conferma, segue, immediatamente una sentenza della Cassazione a Sezioni unite, già citata in nota (92), che afferma la più ampia facoltà, per il titolare dell'utenza radiofonica e televisiva, di installare sulla proprietà altrui e sulle parti comuni dell'edificio, antenne destinate non solo alla ricezione televisiva, ma anche *"al funzionamento di apparati radioriceventi e trasmettenti da amatore"*, applicando analogicamente l'art. 1 della legge n. 554/1940, relativa alla disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche, alle antenne destinate alla ricezione televisiva e degli impianti radioamatoriali (tale posizione soggettiva non viene qualificata né come servitù, né come diritto personale di godimento, bensì come vero e proprio diritto soggettivo perfetto.)

Ad “abundantiam” si riportano le massime di numerose sentenze che ribadiscono il diritto dei radioamatori all’installazione delle loro antenne, diritto scaturente dall’art. 21 della Costituzione.

Una sentenza della Corte di Cassazione Civile del 1983<sup>98</sup>, riportata in massima, esplicita, senza ombra di dubbio, il diritto del radioamatore all'installazione delle sue antenne, per poter esercitare la sua attività, regolarmente autorizzata e rientrante nel diritto tutelato costituzionalmente dall'art. 21 della Carta Costituzionale.

*Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un'apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito*

---

<sup>98</sup> Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c. Cerina

dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore.

Un caso tipico è quello in cui un condominio negò ad un radioamatore il diritto all'installazione dell'antenna, perché non previsto nel contratto di locazione dell'appartamento.

Il Tribunale civile di Milano<sup>99</sup> riconobbe che tale ipotesi sarebbe stata accettabile, solo se il radioamatore avesse espressamente (con "cosciente determinazione") rinunciato all'esercizio di un tale diritto, alla sottoscrizione del contratto di locazione.

Il titolare del diritto di installazione di un'antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni incontrovertibili rivelatrici di un intento chiaro in tal senso.

Nella sentenza che segue, riportata in massima<sup>100</sup>, la Corte di Cassazione ribadisce la competenza del giudice ordinario per le controversie riguardanti l'equiparazione delle antenne filari, direttive e dei radioamatori ai fini del diritto all'installazione:

*L'art. 1 della legge 6 maggio 1940 n. 554, recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e che, per analogia, può essere applicata anche per le antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radio-riceventi e trasmittenti da amatori con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al*

---

<sup>99</sup> Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997, Sfreddo e. Campeotto.

<sup>99</sup> Corte di Cassazione a sezioni unite sentenza n. 3728 del 22/10/76

*funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e trasmettenti), appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento stesso, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto è condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talché le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3 agosto 1928 n. 2295, ma non mai nei confronti, dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che tali installazioni non debbono impedire in alcun modo il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima. Conseguentemente, la posizione giuridica di chi agisce per il riconoscimento del diritto all'installazione o di chi, nel resistere, pretende che l'impianto risponda ai requisiti di legge, è tutelabile, per i principi generali sui limiti esterni della giurisdizione ordinaria e per l'espressa previsione di cui al primo inciso del capoverso dell'art. 11 della legge citata, dinanzi al giudice ordinario.*



# Capitolo 8

## Le antenne riceventi e trasmettenti per televisione

Il Tribunale di Roma<sup>101</sup>, nel 1980, ha dichiarato la equiparazione delle antenne trasmettenti televisive a quelle destinate alla sola ricezione, con la motivazione della non difformità fisica delle antenne utilizzate.

Non pare che tale giudizio possa essere accettato *in toto*, in quanto si tende ad equiparare l'utenza televisiva passiva, a quella di chi, dalla trasmissione, ricava un lucro e si pone nella situazione giuridica di fornitore e non certo di utente passivo:

*L'art. 1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche ... si applica per analogia alle antenne trasmettenti televisive non diverse per forma da quelle riceventi.*

La giurisprudenza, forse anche sotto la spinta del momento in cui sorgevano in Italia molte stazioni radio e TV private, e per la pressione della probabile lobby, ha ribadito tale concetto. Infatti, in tal senso si è già espressa, in più occasioni, anche la Corte di Cassazione<sup>102</sup>, in base al rilievo che il c.d. diritto alla installazione dell'antenna delineato dalla legge del 1940 e dal D.P.R. del 1973,

più che un' "obbligazione ex lege" (a carico del proprietario dell'immobile interessato), "costituisca in realtà una facoltà compresa nell'amplissimo diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione spettante a ogni cittadino, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), che come destinatario della manifestazione del pensiero altrui (diritto alla informazione).."

---

<sup>101</sup> Tribunale Roma 27 ottobre 1980, Giur. merito 1982, 321. -Conforme- Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv. giur. edilizia 1982, I, 245 (nota).

<sup>102</sup> , Cass., Sez. un., 22 ottobre 1976 n. 3728; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7418  
Cass. n. 7418/83 e Trib. Milano Sent. 15 dicembre 1997 - Sfreddo/Campeotto



# Conclusioni

Con Guglielmo Marconi, nel 1895, nacque la radio e nacquero ... le antenne.

La diffusione del mezzo radiofonico fu rapida, creando la necessità di installare le antenne (rectius: "gli aerei", come inizialmente vennero chiamati) all'esterno delle abitazioni e, possibilmente, quanto più alte possibili, per captare i deboli segnali che allora venivano irradiati da non molte stazioni trasmittenti in tutto il mondo.

Non vi furono subito "contenziosi", per il semplice fatto che i "condomini" erano pochi (siamo intorno agli anni '20) e che, dato l'alto costo degli apparecchi, gli stessi potevano essere acquistati solo da chi non abitava certamente in condominio....

Con il diffondersi della Radio e... dei Condomini, si crearono problemi circa il "diritto" dell'utente radiofonico all'installazione dell'aereo su proprietà comune.

Il Codice civile venne in aiuto, nel 1930, con l'art. 1102, riguardante l'uso della cosa comune. Ma non bastò a risolvere le controversie che sorsero e che ebbero esiti e giudizi contrastanti, sia in dottrina che in giurisprudenza.

Solo nel 1940, una legge ordinaria mise "fine" al dubbio giuridico.

"Fine" che si dimostrò insufficiente, con l'avvento della televisione e con il diffondersi di un fenomeno, quale l'attività dei Radioamatori che vedevano impedito l'esercizio della loro attività, peraltro soggetta a concessione da parte dello Stato.

Nel 1948, la Costituzione repubblicana sancì, nell'articolo 21, il diritto alla libera espressione del proprio pensiero, con ogni mezzo tecnico.

Ma tale diritto costituzionale non venne invocato dalla giurisprudenza fino al 1976, quando, a seguito dell'emanazione del Codice postale del 1973 (Codice Gioia), nel quale si sanciva il monopolio dello stato su tutto lo spettro radioelettrico, sorsero le prime stazioni radio e televisive private.

A seguito dei giudizi a carico di Telebiella e Telepiombino (del quale l'autore della Tesi era Direttore tecnico e che, per mera dimenticanza, non fu citato in giudizio insieme con il Direttore responsabile), la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale del monopolio radio-televisivo, proprio invocando l'art. 21 della Costituzione. Nacque un "diverso" diritto all'antenna, nel senso non solo fisico dell'installazione, ma soprattutto nacque il diritto alle emissioni delle stazioni radio cosiddette "private" o commerciali.

Allora sembrò che le controversie dovessero terminare, perché veniva ad essere prevalente il diritto costituzionale su ogni altro diritto, pur previsto da leggi ordinarie o dallo stesso Codice civile.

Non sempre la Dottrina e la Giurisprudenza sono stati concordi nel riconoscere tale diritto in tutti i casi di "diritto all'antenna" e non sempre sono stati coerenti con le loro precedenti enunciazioni dottrinali o sentenze giurisprudenziali.

Mentre il "diritto all'antenna" va riconosciuto ex lege a tutte le utenze passive della radiodiffusione ed ai radioamatori, (a quest'ultimi per il fine di istruzione individuale e per l'innegabile pubblica utilità che essi rivestono), non altrettanto si può dire quando la giurisprudenza estende lo stesso diritto all'installazione di antenne destinate a:

- ❖ trasmissioni radio-televisive, dove non si può parlare di utenza passiva, pur in presenza del diritto costituzionale sancito dall'art. 21. Per queste utenze, è mio parere, che debba intervenire il diritto privato, nel senso che, pur riconoscendo il diritto all'espressione del pensiero, con ogni mezzo, non si configura una specie di "servitù coatta" nei riguardi della cosa comune, come quanto previsto dall'art. 1102 del Codice civile. Non vi può essere una imposizione di servitù, a fronte di un servizio che ha fini di lucro sempre, salvo alcune rare eccezioni (es. Radio Maria ed altre emittenti religiose, senza fini lucro);
- ❖ telefonia cellulare, per la quale vale sostanzialmente quanto detto per le antenne trasmettenti radio-televisive;
- ❖ ponti radio privati, dove cessa qualsiasi riferimento all'utenza ed appare totalmente il fine utilitaristico e di lucro.

Pertanto il diritto all'installazione dell'antenna va inteso riservato a coloro che abitano nello stabile e che si configurano come utenti passivi o appartenenti alla categoria dei Radioamatori, mentre non possono esservi compresi certamente gli abitanti dello stabile titolari di stazioni trasmettenti destinati a fini di lucro.

Per questi ultimi deve valere il diritto privatistico ed essi dovrebbero essere sottoposti a indennizzo nei riguardi di coloro che, in qualche modo, sono limitati nel pieno utilizzo della cosa comune, per fini diversi da quello del pieno godimento dell'appartamento ad uso abitativo.

Di diverso avviso è stato il Tribunale di Catania, in un caso di impedimento all'installazione di antenna per radiodiffusione su terrazzo esclusivo di terzi, in uno stabile del quale il titolare della stazione di radiodiffusione non era condomino.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Il titolare di una emittente radiofonica, che eserciti tale attività in virtù di una concessione per la radiodiffusione sonora privata in ambito locale a carattere commerciale, ha diritto di installare la antenna su una terrazza, di proprietà esclusiva di terzi, che svolga la funzione di copertura di uno stabile nel quale è ubicata la sede della radio, non essendo a ciò d'ostacolo la circostanza che l'esercente la suddetta attività non sia condomino.

*Trib. Catania – Sez. III – Est. Cardile – sent. 1075 del 20.03.2001*



# Bibliografia e Sentenze

Le pubblicazioni, le Leggi, le Sentenze, le Massime, le Ordinanze e le Decisioni sono riportate in ordine cronologico.

## **Pubblicazioni**

Il condominio negli edifici - Salis - Torino 1959, pag. 124

Giurisprudenza Costituzionale - Gabbrielli  
"Riserva dello Stato...." - 1967, pag. 1943

Codice Civile annotato di Pietro Perlingieri - Ediz. UTET - 1980

Elementi di radiopropagazione ionosferica - M. Martinucci  
Editore C&C Edizioni radioelettriche - Faenza - 1983

Manuale di stazione per Radioamatori e SWL - M. Martinucci  
Editore Edizioni CD - Bologna - 1983

Opera tecnico-scientifica di Guglielmo Marconi - Pietro Poli -  
Editore C&C Edizioni Radioelettriche - Faenza - 1985

Leggi e normative sul Servizio di Radioamatore - Avv. F. La Pesa  
Editore Edizioni C&C - Faenza - 1994

CQ Europe - European Countries Handbook - M. Martinucci  
Editore: C&C Edizioni Radioelettriche - Faenza - 1996

Commentario al Codice Civile di Paolo Cendon - Ed. UTET - 1997

Atti Convegno di Cavalese 5-6 febbraio 1998 sul tema:  
Radiofrequenze e microonde - La salute a rischio?  
Pubblicazione A.I.R.M. n. 27 - Trento 1998

L'ascoltatore di Onde Corte - SWL - M. Martinucci  
Editore: Edizioni C&C - Faenza - 1999

Leggi e normative sul Servizio di Radioamatore, CB, LPD, Radionautica -  
Diritto di Antenna - Campi Elettromagnetici - Avv. F. La Pesa  
Editore Edizioni C&C - Faenza - 2002

I Nuovi quattro Codici - a cura di F. Bartolini, L. Alibrandi, P. Corso - XII ed.  
Editore: Casa Editrice La Tribuna - Piacenza - 2002

### **Riviste**

Radio Rivista: numeri vari rubrica legale - Editore: Ediradio Milano.

Rivista: Diritto e Società - 1980 - Pag. 247

"Pubblico e privato nel sistema radiotelevisivo" - A. Sandulli

Rivista Giuridica dell'Edilizia 1982, pag. 248 e segg.

Archivio delle locazioni e del Condominio - n. 1/1999 - Ed. La tribuna

Rivista "Onda Quadra" - n. 4/2004

### **Leggi**

R.D. 10 luglio 1924, n. 1226

R.D. 3 agosto 1928, n. 2295

Legge 29 giugno 1939, n. 1497

Legge 6 maggio 1940, n. 554

L.U. 28 gennaio 1942, n. 1150

D.L. 5 maggio 1946, n. 382

Costituzione Italiana - Edizione Università Trento – 2003

D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 598

D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214

Legge 8 dicembre 1969, n. 996

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

D.M. 27 maggio 1974 (Togni)

Legge 14 aprile 1975, n. 103

Legge 28 gennaio 1977, n. 10

L.Reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56

L. Reg. Piemonte 21 agosto 1978, n. 54

D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740

Legge 28 gennaio 1982, n. 94

Legge 28 febbraio 1985, n. 47

Legge 8 agosto 1985, n. 431

Legge 8 agosto 1992, n. 359

D.L. 9 maggio 2001, n. 269

D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447

## **Sentenze - Massime - Ordinanze - Decisioni**

### **Corte Costituzionale**

n. 202 del 28 luglio 1976

### **Corte di Cassazione**

n. 2051 del 7 luglio 1952

n. 669 del 7 marzo 1959 - Foro It. 1959, I, 1686 con nota di Branca

n. 1005 del 4 maggio 1960, (Torre/Faiella) - Sez. Un. - Riv. Giur. Edil. 1960, I, 338

n. 404 del 22 febbraio 1961

n. 1785 del 28 giugno 1963

n. 2077 del 27 luglio 1964

n. 167 del 8 gennaio 1966 - Giust. Civ. Mass. 1966/89  
n. 829 del 3 maggio 1967  
n. 1529 del 23 giugno 1967  
n. 1254 del 26 aprile 1968, Riv. Giur. Edil. 1968, I, 964  
n. 2965 del 19 settembre 1968  
n. 570 del 20 febbraio 1969 - Foro It. 1969, I, 1480  
n. 2917 del 2 agosto 1969  
n. 2835 del 26 luglio 1969 - Riv. Giur. Edil., I, 331  
n. 1970 del 16 dicembre 1969 - Riv. Giur. Edil. 1970, I, 929  
n. 1378 del 9 settembre 1970 - Riv. Giur. Edil. 1971, I, 34  
n. 2064 del 17 ottobre 1970 - Foro It. Rep. 1971, Propr., 17  
n. 2160 del 8 luglio 1971, Giust. Civ. 1971, I, 1334 - Riv. Giur. Edil. 1972, I, 24  
n. 2854 del 11 ottobre 1971  
n. 2473 del 3 ottobre 1973  
n. 776 del 20 marzo 1974  
n. 3064 del 23 ottobre 1974  
n. 906 del 11 marzo 1975, Arch. Civ. 1975, 1011 - Foro It. Rep. 1975, Radiotelev, 26  
n. 2746 del 11 luglio 1975  
n. 1519 del 21 ottobre 1975, Giust. Civ. 1971, I, 1334  
n. 3507 del 23 ottobre 1975  
n. 579 del 21 febbraio 1976  
n. 1185 del 5 aprile 1976  
n. 1764 del 18 maggio 1976 - Riv. Giur. Edil. 1977, I, 77  
n. 1836 del 21 maggio 1976  
n. 3728 del 22 ottobre 1976 - Sez. Un. Civ. - Foro It. 1977, I, 431  
n. 3889 del 7 settembre 1977 - Foro It. Rep. 1971, Propr., 16  
n. 2749 del 30 maggio 1978  
n. 2816 del 5 giugno 1978  
n. 6502 del 13 dicembre 1979 - Giust. Civ. Mass. 1979, 2973  
n. 190 del 9 gennaio 1981  
n. 256 del 15 gennaio 1982  
n. 734 del 8 febbraio 1982  
n. 2087 del 5 aprile 1982  
n. 2697 del 29 aprile 1982  
n. 1067 del 10 febbraio 1983  
n. 5132 del 26 luglio 1983  
n. 7418 del 16 dicembre 1983 (Rudelli/Cerina) - Foro It. 1984, I, 145 e segg.  
n. 6324 e 6377 del 3 dic. 1984 - Foro it. 1984, I, 2955  
n. 5399 del 6 novembre 1985 - Sez. II - (Acinapura/Condominio via Colli)  
n. 1176 del 25 febbraio 1986 Sez. II - (Condominio Pollaiuol/Parodi)  
n. 7825 del 3 agosto 1990  
n. 1139 del 29 gennaio 1993 Sez. II - (Carro L./Carro A.)  
n. 2862 del 24 marzo 1994 Sez. II  
n. 5517 del 5 giugno 1998 Sez. II - (Obbialero/Esposito)

### **Tribunali**

Firenze - 4 aprile 1952 - Giur. It. 1953, I, 2, 49 con nota Trabucchi  
Lecce - 15 luglio 1957  
Salerno - 31 gennaio 1958 - Foro It. 1958, I, 807  
Latina - 26 settembre 1977, n. 548 - (Cerina/Rudelli)  
Trani - 6 giugno 1978 (Moscatelli +1/Condominio)  
Milano - 21 febbraio 1980, n. 3004 (Fortina+1/Condominio)  
Roma - 13 ottobre 1980 (Condominio/La Conca)  
Roma - 27 ottobre 1980 - Foro it., 1981, I, 3007  
Roma - 13 giugno 1983 - (Durante e altri / Gay ed altro)  
Milano - 9 giugno 1985 - Condominio/Badalotti)  
Napoli - 17 giugno 1985 - (Cicelin ed altri/Colicchio)  
Monza - 20 maggio 1986 - (Cupelli/Sanvito + Condominio)  
Genova - 18 giugno 1988  
Roma - 16 dicembre 1989 - (Marras e altri/Salata)  
Roma - 27 dicembre 1980 - Foro It., 1981, I, 3007  
Palermo - 13 maggio 1991  
Milano - 19 marzo 1992 - Sent. 11255 - (Badalotti/Allievi + 1)  
Monza - 30 aprile 1992 - Sent. 1959/92 - (Immobiliare Galfa/Iacchetti)  
Latina - 16 novembre 1992  
Milano - 15 dicembre 1997 - (Sfreddo/Campeotto)  
Piacenza - 13 febbraio 1998 - Sent. N. 51 - (Condominio/Omnitel)  
Catania - 20 marzo 2001 - Sez. III - Est. Cardile - sent. 1075

### **T.A.R**

Piemonte - 22 luglio 1980 - Dec. N. 652  
Veneto - 21 giugno 1982 - n. 503  
Puglia - 12 luglio 1990- Ord. N. 622/90 - II Sez. (Nichilo/Comune di Trani)  
Lombardia - 8 ottobre 1992 - Sez. II, n. 613  
Piemonte - 10 dicembre 1992 - Sent. N. 163/93 - (Fauro/Comune La Cassa)  
Emilia-Romagna - 16 ottobre 1992 - Sez. I ord. - Sent. N. 704  
Puglia - 9 febbraio 1996 - Sez. II - Sent. N. 29  
Lombardia - 7 aprile 1997, n. 430

### **Consiglio di Stato**

15 dicembre 1986 - n. 642 - Sez. V - Foro amm. 1986, fasc. 12, I, 1895 - Giur. It. 1987, III, 493  
20 maggio 1988 - n. 595 - Sez. V  
20 ottobre 1988 - n. 594 - Sez. V  
7 settembre 1995 - n. 1283 - Sez. V - Giur. It., 1996, III, 1, 245 - Foro amm. 1995, 1862 Riv. Giur. Edil. 1995, I, 1110  
6 aprile 1998 - n. 415 - Sez. V - "Appalti, urbanistica, edilizia" 1999, 90

### **Corti d'Appello**

Roma - 29 aprile 1957 - Riv. Giur. Edil. 1958, I, 384  
Napoli - 17 febbraio 1958 - Foro it., rep. 1958, 5,6,7  
Napoli - 19 aprile 1962 - Riv. Giur. Edil. 1962, I, 1244  
Roma - 22 febbraio 1980 - (Cerina/Rudelli)  
Roma - 21 maggio 1980, n. 1072/80  
Milano - 7 maggio 1991 - n. 693/91 - (Sanvito/Cupelli)  
Lecce - 8 febbraio 1994  
Milano - 30 giugno 1995

### **Ordinanze pretorili**

Nocera Inf. - 15 febbraio 1957 - Foro It. 1957, I, 1114  
Napoli - 25 giugno 1975 (Cicelin ed altri/Colicchio)  
Roma - 15 novembre 1976  
Monza - 12 novembre 1977, n. 80  
Roma - 20 giugno 1979 (Condominio/La Conca) - Giur. It. 1981, I, 2, 212  
Milano - 11 febbraio 1980 (Brasola/Condominio)  
Milano - 3 marzo 1980 (Borra/Condominio)  
Milano - 16 aprile 1980 (Radio Luna/Condominio)  
Tortona - 18 giugno 1980 (Gianola/Gandolfi)  
Monza - 15 luglio 1980 (Birindelli/Condominio)  
Monza - 9 dicembre 1980 (Condominio/Cobau)  
Milano - 18 maggio 1981 (Squicciarini/Condominio)  
Monza - 19 marzo 1982 (ex art. 700 - Cupelli/Sanvito)  
Bari - 30 giugno 1986  
Roma - 13 luglio 1987 (Ciocca e altri/Condominio)  
Roma - 7 ottobre 1987  
Manfredonia - 4 maggio 1989, n. 16 - (Agenzia Ippica/Condominio)  
Sulmona - 12 luglio 1989 (ex art. 700 - Cafaro/Condominio)  
Roma - 16 dicembre 1989 (Marras e altri/Salata)  
Milano - 6 luglio 1990 (ex art. 700 - Badalotti/Condominio)  
Salerno - 24 ottobre 1990  
Salerno - 13 maggio 1991  
Massa - 19 febbraio 1992, n. 34/92 (Benelli/Rossi)  
Rimini - 14 maggio 1999 (Enel-Elettrosmog)

### **Nota**

Molte delle sentenze sopra citate sono riportate integralmente nell'allegato alla tesi.